




38122 TRENTO / TRIENT 20 novembre 2015

Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461/201037 - Fax 0461/201312
E-mail: entifocali@regione.taa.it



OGGETTO / BETRIFFT Trasmissione dei testi della
normativa richiamata.

Regione Autonoma Trentino Alto Adige
Autonome Region Trentino Südtirol

Id Doc: 3610085
Registro: RATAA



Num. Prot: 0019042/P del: 20/11/2015

Gentile Signora
dott.ssa Chiara Avanzo
Presidente del Consiglio regionale

TRENTO

Gentile Presidente,

con riferimento al *Disegno di legge* *N. 64/XV* *Legge regionale di stabilità 2016* già
trasMESSO con nota del Presidente della Regione in data 19 novembre 2015, provvedo a
trasmetterLe copia delle disposizioni normative ivi richiamate.

Cordiali saluti.



LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE II

- dott.ssa Loretta Zanon -

Loretta Zanon

Legge regionale 16 luglio 2004, n. 1

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)

Art. 13

Legge regionale 17 aprile 2003, n. 3

Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano

Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015 - 2017 della Regione autonoma Trentino- Alto Adige (Legge finanziaria)

Legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)

Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino- Alto Adige (Legge finanziaria)

Legge provinciale di Trento 9 luglio 1993, n. 16

Legge provinciale di Bolzano 14 dicembre 1974, n. 37

Legge 12 marzo 1999, n. 68

REGIONALGESETZ vom 16. Juli 2004, Nr. 1

Bestimmungen betreffend den Nachtragshaushalt für das Jahr 2004 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)

Art. 13

REGIONALGESETZ vom 17. April 2003, Nr. 3

Delegierung von Verwaltungsbefugnissen an die Autonomen Provinzen Trient und Bozen

REGIONALGESETZ vom 12. Dezember 2014, Nr. 12

Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2015 und des Mehrjahreshaushaltes 2015-2017 der Autonomen Region Trentino – Südtirol (Finanzgesetz)

REGIONALGESETZ vom 14. Dezember 2010, Nr. 4

Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2011 und des Mehrjahreshaushaltes 2011-2013 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)

REGIONALGESETZ vom 13. Dezember 2012, Nr. 8

Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2013 und des Mehrjahreshaushaltes 2013-2015 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)

LANDESGESETZ DER PROVINZ TRIENT VOM 9. Juli 1993, NR. 16

LANDESGESETZ DER PROVINZ BOZEN VOM 14. Dezember 1974, NR. 37

GESETZ VOM 12. MÄRZ 1999, NR. 68

LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2004, N. 1

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione
dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige
(Legge finanziaria)^{1 2}**

**Capo I
Disposizioni diverse**

Art. 1 (Fondo di garanzia interconsortile regionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, la Giunta regionale autorizza la costituzione del Fondo di garanzia interconsortile regionale, cui aderiscono i confidi aventi sede nel territorio della regione Trentino-Alto Adige che riuniscono complessivamente non meno di cinquemila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a euro 500 milioni, destinato alle prestazioni di controgaranzie e cogaranzie ai confidi medesimi.

2. Il Fondo di garanzia interconsortile regionale è gestito da una società consortile per azioni o a responsabilità limitata avente sede a Trento, il cui oggetto sociale prevede lo svolgimento di tale attività.

¹ In B.U. 22 luglio 2004, n. 29 – Numero straordinario.

² Si veda il DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 2/L, *Approvazione del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.*

Capo III
Disposizioni contabili

Art. 13⁹ (Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate)

1. A decorrere dall'esercizio 2005, è istituito nel bilancio regionale il fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate e trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 9 agosto 1957, n. 15, concernente gli istituti di patronato;
- b) legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni, concernente l'assicurazione obbligatoria contro silicosi e asbetosi;
- c) legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 e successive modificazioni, concernente la cooperazione;
- d) legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 e successive modificazioni, concernente provvidenze a favore di lavoratori/trici affetti/e da sordità;
- e) legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni, concernente provvidenze per il riscatto del lavoro all'estero;
- f) legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 e successive modificazioni, concernente i servizi antincendio;

⁹ Articolo sostituito dall'art. 7, comma 1 della l.r. 21 dicembre 2004, n. 5 (legge finanziaria).

- g) legge regionale 28 luglio 1988, n. 15 e successive modificazioni, concernente la cooperazione;
 - h) legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni, concernente la previdenza integrativa;
 - i) legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni, concernente la previdenza integrativa;
 - j) legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni, concernente l'assicurazione volontaria per la pensione alle persone casalinghe;
 - k) legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 e successive modificazioni, concernente l'indennità per i/le lavoratori/trici disoccupati/e;
 - l) legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 e successive modificazioni, concernente la non autosufficienza;
 - m) legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, concernente le camere di commercio;
 - n) legge regionale 20 novembre 1999, n. 6, concernente la previdenza integrativa;
 - o) legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, concernente camere di commercio, cooperazione, credito, libro fondiario, catasto fondiario e urbano;
 - o-bis) legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modificazioni, concernente pacchetto famiglia e previdenza sociale.¹⁰
2. Il fondo è destinato anche al finanziamento delle spese a carico delle Province relative al funzionamento del servizio del Catasto. Nella determinazione del fondo si tiene a tal fine conto

¹⁰ Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lettera a) della l.r. 24 luglio 2014, n. 6.

delle spese a carico delle Province al netto delle entrate relative alla predetta funzione e a quella del Libro fondiario.

2-*bis*. Il fondo può essere utilizzato anche per i compiti del servizio antincendi di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, anche se effettuati non dal servizio antincendi stesso, ma da altri soggetti pubblici che hanno gli stessi compiti.¹¹

3. Il fondo è suddiviso in due parti in relazione al finanziamento delle spese correnti e delle spese in conto capitale, con distinzione di eventuali quote relative ad assegnazioni di natura straordinaria.

4. La Giunta regionale provvede, tenuto conto dei fabbisogni finanziari indicati dalle Province, a ripartire il fondo unico, assegnando le risorse alle Province; con i provvedimenti di assegnazione la Giunta regionale può indicare eventuali vincoli di destinazione relativamente all'impiego del fondo. Sono in ogni caso destinate agli interventi in materia di previdenza integrativa le risorse assegnate per il finanziamento delle leggi regionali di cui al comma 1 con esclusione delle leggi di cui al comma 1, lettere c), f), g), m) ed o).¹²

5. È facoltà delle Province erogare in un esercizio somme minori o eccedenti le assegnazioni regionali a valere sul fondo unico, anche relativamente alle quote aventi vincolo specifico di destinazione. Fermo restando il vincolo di destinazione di cui al comma 4, ultimo periodo, le somme non erogate nell'anno di competenza, nonché le eventuali economie derivanti da

¹¹ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2 della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8 (legge finanziaria).

¹² Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b) della l.r. 24 luglio 2014, n. 6.

modifiche legislative, possono essere impiegate in esercizi successivi esclusivamente per le finalità previste dalle leggi regionali di cui al presente articolo.¹³

5-bis. Fatto salvo il rispetto dei vincoli di destinazione di cui al comma 4, le Province autonome, nonché gli Enti e organismi cui le Province hanno demandato l'espletamento dei relativi interventi, possono destinare alle spese in conto capitale eventuali economie di spesa registrate a fronte di minori spese correnti rispetto alle relative assegnazioni regionali di parte corrente. Tale disposizione si applica a decorrere dall'istituzione del fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1.¹⁴

5-ter. La gestione del fondo deve avvenire nel rispetto delle normative regionali e provinciali in vigore nelle materie delegate e le Province autonome rispondono direttamente nei confronti degli Organi di controllo del corretto utilizzo del fondo.¹⁵

6. Con i provvedimenti di assegnazione dei finanziamenti sono stabilite le modalità di erogazione degli stessi, che possono essere anche anticipate e sono comunque rapportate ai fabbisogni finanziari derivanti dalla gestione delle funzioni previste al comma 1.

7. I finanziamenti regionali assegnati alle Province trovano riscontro, per mezzo di idonei prospetti di sintesi, nei rispettivi conti consuntivi. I predetti prospetti sono trasmessi alla Regione.

¹³ Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera c) della l.r. 24 luglio 2014, n. 6.

¹⁴ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1 della l.r. 5 dicembre 2006, n. 3 (legge finanziaria).

¹⁵ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1 della l.r. 5 dicembre 2006, n. 3 (legge finanziaria).

8. Sono abrogate le norme delle leggi regionali di cui al comma 1 incompatibili con quanto disposto dal presente articolo.

9. Per l'esercizio delle funzioni delegate, le Province provvedono direttamente, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, ad attuare le disposizioni di carattere legislativo di riferimento.

10. In relazione alle funzioni amministrative delegate in materia di sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, le Province possono prevedere l'utilizzo delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1993, n. 20, e di quelle derivanti dal rientro dei mutui erogati ai sensi della medesima legge, nonché di quota delle risorse a valere sul fondo di cui al presente articolo per l'effettuazione di interventi finanziari agevolativi sostitutivi aventi le medesime finalità di quelli previsti dalla predetta legge regionale n. 20/1993. Le Province subentrano di diritto alla Regione nella convenzione di cui all'articolo 1 della medesima legge regionale n. 20/1993.

11. Alla determinazione dell'onere del fondo di cui al presente articolo si provvede annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.

11-bis. In relazione alla modifica, da parte dell'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 alla disciplina dello Statuto speciale concernente le entrate tributarie dello Stato spettanti alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate o trasferite dalla Regione, provvedono con il fondo, nonché con risorse proprie.¹⁶

¹⁶ Comma inserito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 3 agosto 2015, n. 22.

REGIONALGESETZ VOM 16. JULI 2004, NR. 1

**Bestimmungen betreffend den Nachtragshaushalt für das
Jahr 2004 der Autonomen Region Trentino-Südtirol
(Finanzgesetz)¹**

**I. Kapitel
Verschiedene Bestimmungen**

Art. 1 (Regionaler überkonsortialer Garantiefonds)

(1) Im Rahmen der Zielsetzungen laut Art. 13 des Gesetzes vom 24. November 2003, Nr. 326, mit dem das Gesetzesdekret vom 30. September 2003, Nr. 269 umgewandelt wurde, genehmigt der Regionalausschuss die Errichtung des regionalen überkonsortialen Garantiefonds, dem die Garantiegenossenschaften mit Sitz im Gebiet der Region Trentino-Südtirol beitreten können, die insgesamt nicht weniger als fünftausend Unternehmen vereinigen und Finanzierungen bis zu insgesamt nicht unter 500 Millionen Euro gewährleisten. Genannter Fonds dient zur Leistung von Rück- und Zusatzgarantien an die Garantiegenossenschaften.

(2) Der regionale überkonsortiale Garantiefonds wird von einem Aktienkonsortium oder einer Konsortialgesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Trient verwaltet, deren Gesellschaftszweck die Ausübung einer solchen Tätigkeit vorsieht.

¹ Im ABl. vom 22. Juli 2004, Nr. 29, Sondernummer.

II. Kapitel
Bestimmungen betreffend das Auftrags- und
Vertragswesen

Art. 12 (Änderungen zu den im Art. 2 des Regionalgesetzes vom 22. Juli 2002, Nr. 2 enthaltenen Bestimmungen betreffend die „Anwendung von Bestimmungen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Arbeiten, der Transparenz bei Ausschreibungen, des Vertragswesens und der Güterverwaltung“)

(1) (...) ⁶

III. Kapitel
Buchhaltungsbestimmungen

Art. 13 (Einheitsfonds für die Finanzierung der übertragenen Befugnisse) ⁷

(1) Mit Wirkung vom Haushaltsjahr 2005 wird im Haushalt der Region der Einheitsfonds für die Finanzierung der an die Autonomen Provinzen delegierten und übertragenen Befugnisse im Sinne der nachstehenden Regionalgesetze errichtet:

⁶ Fügt im Art. 2 des Regionalgesetzes vom 22. Juli 2002, Nr. 2 (Finanzgesetz) nach dem Abs. 1 die Abs. 1-bis, 1-ter, 1-quater und 1-quinquies hinzu.

⁷ Der Artikel wurde durch den Art. 7 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 21. Dezember 2004, Nr. 5 (Finanzgesetz) ersetzt.

- a) Regionalgesetz vom 9. August 1957, Nr. 15 betreffend die Patronate;
- b) Regionalgesetz vom 11. September 1961, Nr. 8 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Pflichtversicherung gegen Silikose und Asbestose;
- c) Regionalgesetz vom 14. Februar 1964, Nr. 8 mit seinen späteren Änderungen betreffend das Genossenschaftswesen;
- d) Regionalgesetz vom 2. Jänner 1976, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen betreffend Maßnahmen zugunsten von hörgeschädigten Arbeitern;
- e) Regionalgesetz vom 9. Dezember 1976, Nr. 14 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Nachholungsbeiträge zu Pensionszwecken für die im Ausland geleistete Arbeit;
- f) Regionalgesetz vom 2. September 1978, Nr. 17 mit seinen späteren Änderungen betreffend den Feuerwehrdienst;
- g) Regionalgesetz vom 28. Juli 1988, Nr. 15 mit seinen späteren Änderungen betreffend das Genossenschaftswesen;
- h) Regionalgesetz vom 24. Mai 1992, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Ergänzungsvorsorge;
- i) Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Ergänzungsvorsorge;
- j) Regionalgesetz vom 28. Februar 1993, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen betreffend die freiwillige Rentenversicherung zugunsten der im Haushalt tätigen Personen;
- k) Regionalgesetz vom 27. November 1993, Nr. 19 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Zulage zugunsten der Arbeitslosen;
- l) Regionalgesetz vom 19. Juli 1998, Nr. 6 mit seinen späteren Änderungen betreffend die Pflegebedürftigkeit;

- m) Regionalgesetz vom 14. August 1999, Nr. 5 betreffend die Handelskammern;
- n) Regionalgesetz vom 20. November 1999, Nr. 6 betreffend die Ergänzungsvorsorge;
- o) Regionalgesetz vom 17. April 2003, Nr. 3 betreffend Handelskammern, Genossenschafts- und Kreditwesen, Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster.

(2) Der Fonds ist auch für die Finanzierung der Ausgaben bestimmt, die von den Provinzen für die Tätigkeit des Katasters getragen werden. Bei der Festlegung des Fonds werden zu diesem Zweck die Ausgaben zu Lasten der Provinzen abzüglich der Einnahmen in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Katasters und des Grundbuchs berechnet.

(2-bis) Der Fonds kann auch für die Aufgaben des Feuerwehrdienstes laut Art. 1 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 2. September 1978, Nr. 17 verwendet werden, auch wenn diese nicht vom Feuerwehrdienst, sondern von anderen öffentlichen Rechtsträgern mit denselben Aufgaben ausgeführt werden.⁸

(3) Der Fonds gliedert sich in Bezug auf die Deckung der laufenden Ausgaben und der Ausgaben auf Kapitalkonto in zwei Teile, wobei eventuelle Anteile betreffend außerordentliche Zuweisungen getrennt verzeichnet werden.

(4) Auf der Grundlage des von den Provinzen angegebenen finanziellen Bedarfs teilt der Regionalausschuss den Einheitsfonds unter die Provinzen auf. In den Zuweisungsmaßnahmen kann der Regionalausschuss die eventuelle Zweckbestimmung dieser Mittel festlegen.

⁸ Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 8 (Finanzgesetz) eingefügt.

(5) Die Provinzen können in einem Haushaltsjahr Beträge verwenden, deren Ausmaß unter oder über den dem Einheitsfonds von der Region zugewiesenen Mitteln liegt, und zwar auch, was die Anteile mit besonderer Zweckbestimmung anbelangt. Diese Minder- oder Mehrausgaben können durch Minder- oder Mehransätze für denselben Zweck in den Voranschlägen der darauf folgenden Haushaltsjahre ausgeglichen werden.

(5-*bis*) Unbeschadet der Beachtung der Zweckbestimmung laut Abs. 4 können die Autonomen Provinzen sowie die Körperschaften und Einrichtungen, denen die Provinzen die Durchführung der entsprechenden Maßnahmen übertragen hat, für die Ausgaben auf Kapitalkonto die eventuellen Ausgabeneinsparungen bestimmen, die aufgrund der geringeren laufenden Ausgaben im Vergleich zu den regionalen Zuweisungen für den laufenden Teil festgestellt wurden. Diese Bestimmung ist ab Errichtung des Einheitsfonds für die Finanzierung der übertragenen Befugnisse gemäß Art. 13 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1 anzuwenden.⁹

(5-*ter*) Die Verwaltung des Einheitsfonds muss unter Beachtung der auf dem Sachgebiet der übertragenen Befugnisse geltenden Bestimmungen der Region und der Provinzen erfolgen und die Autonomen Provinzen müssen direkt den Kontrollorganen für die korrekte Verwendung des Fonds Rechenschaft ablegen.¹⁰

⁹ Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 5. Dezember 2006, Nr. 3 (Finanzgesetz) eingefügt.

¹⁰ Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 5. Dezember 2006, Nr. 3 (Finanzgesetz) eingefügt.

(6) In den Maßnahmen betreffend die Zuweisung der Finanzierungen werden die Modalitäten für deren Auszahlung festgesetzt, die auch im Voraus erfolgen kann, und jedenfalls dem finanziellen Bedarf, der aus der Verwaltung der Befugnisse gemäß Abs. 1 entsteht, entsprechen muss.

(7) Die von der Region an die Provinzen zugewiesenen Mittel sind mittels geeigneter Übersichten in den jeweiligen Abschlussrechnungen anzuführen. Genannte Übersichten sind an die Region zu übermitteln.

(8) Die in den Regionalgesetzen laut Abs. 1 enthaltenen Bestimmungen, die mit diesem Artikel unvereinbar sind, werden aufgehoben.

(9) Bei der Ausübung der übertragenen Befugnisse sorgen die Provinzen unmittelbar für die Durchführung der einschlägigen Gesetzesbestimmungen nach den Modalitäten, die in ihrer jeweiligen Ordnung vorgesehen sind.

(10) In Zusammenhang mit den übertragenen Verwaltungsbefugnissen auf dem Sachgebiet der Entwicklung des Genossenschaftswesens im Sinne des Art. 1 des Regionalgesetzes vom 17. April 2003, Nr. 3 können die Provinzen vorsehen, dass die im Fonds laut Art. 1 des Regionalgesetzes vom 28. November 1993, Nr. 20 verfügbaren Mittel, die Mittel aus der Rückerstattung der im Sinne desselben Regionalgesetzes ausgezahlten Darlehen sowie ein Anteil der Mittel aus dem Fonds laut diesem Artikel für die Durchführung von Ersatzmaßnahmen zur finanziellen Unterstützung verwendet werden, welche die gleichen Ziele verfolgen, wie die im genannten Regionalgesetz Nr. 20/1993 vorgesehenen Maßnahmen. Die Provinzen übernehmen die Rechte der Region bezüglich des Abkommens laut Art. 1 des genannten Regionalgesetzes Nr. 20/1993.

(11) Die Ausgabe für den Fonds laut diesem Artikel wird jährlich mit Haushaltsgesetz im Sinne des Art. 7 und in den Grenzen gemäß Art. 14 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 festgelegt.

Art. 14 (Haushaltsänderungen) (...)¹¹

Art. 15 Überprüfung der buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit (...)¹²

Art. 16 (Liquidierung und Zahlung der Ausgaben) (...)¹³

Art. 17 (Aufhebung von Bestimmungen) (...)¹⁴

Art. 18 (Finanzielle Deckung)

(1) Die neuen Ausgaben in Höhe von insgesamt 46 Millionen 810 Tausend Euro, die aus der Anwendung der Art. 1, 3, 6, 7, 8 und 9 dieses Gesetzes entstehen, werden durch

¹¹ Der Artikel wurde durch den Art. 41 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 aufgehoben.

¹² Der Artikel wurde durch den Art. 41 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 aufgehoben.

¹³ Der Artikel wurde durch den Art. 41 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 aufgehoben.

¹⁴ Der Artikel wurde durch den Art. 41 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 aufgehoben.

ANNO 2003
PARTE PRIMA
LEGGI E DECRETI

JAHR 2003
ERSTER TEIL
GESETZE UND DEKRETE

REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE

AUTONOME REGION TRENINO - SÜDTIROL

[BO17030129619|S111|U020|U021|]
 LEGGE REGIONALE 17 aprile 2003, n. 3

Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1° febbraio 2004, sono delegate alla Provincia autonoma di Bolzano le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale; di impianto e tenuta dei libri fondiari. A decorrere dal 1° agosto 2004, sono delegate alla Provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale; di impianto e tenuta dei libri fondiari. Con decorrenza 1° settembre 2004 sono trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano le deleghe delle funzioni statali in materia di catasto fondiario e urbano e ciò ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280.

2. D'intesa tra il Presidente della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i provvedimenti occorrenti per rendere operative le deleghe di cui al comma 1, anche per quanto riguarda quelli relativi ai trasferimenti alle Province autonome di personale regionale e di immobili regionali che si

[AM17030129619|S111|U020|U021|]
 REGIONALGESETZ vom 17. April 2003, Nr. 3

Delegierung von Verwaltungsbefugnissen an die Autonomen Provinzen Trient und Bozen

DER REGIONALRAT
 hat das folgende Gesetz genehmigt,

DER PRÄSIDENT DER REGION
 beurkundet es:

Art. 1

1. Ab dem 1. Februar 2004 werden die Verwaltungsbefugnisse der Region Trentino-Südtirol auf den Sachgebieten Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern, Entwicklung des Genossenschaftswesens und Aufsicht über die Genossenschaften, Körperschaften für Bodenkredit und für Agrarkredit, Spar- und Raiffeisenkassen sowie Kreditanstalten regionalen Charakters sowie Anlegung und Führung der Grundbücher der Autonomen Provinz Bozen übertragen. Ab dem 1. August 2004 werden die Verwaltungsbefugnisse der Region Trentino-Südtirol auf den Sachgebieten Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern, Entwicklung des Genossenschaftswesens und Aufsicht über die Genossenschaften, Körperschaften für Bodenkredit und für Agrarkredit, Spar- und Raiffeisenkassen sowie Kreditanstalten regionalen Charakters sowie Anlegung und Führung der Grundbücher der Autonomen Provinz Trient übertragen. Ab dem 1. September 2004 werden die staatlichen Befugnisse im Bereich Grund- und Gebäudekataster im Sinne des Artikels 1 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 18. Mai 2001, Nr. 280 den Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragen.

2. Die für die Umsetzung der Delegierungen laut Absatz 1 erforderlichen Maßnahmen - auch jene, die den eventuell erforderlichen Übergang von Personal und Liegenschaften der Region an die Autonomen Provinzen betreffen, - werden im Einvernehmen zwischen dem Präsidenten der Region und den Landes-

rendessero necessari. L'inquadramento giuridico ed economico del personale trasferito alle Province autonome di Trento e Bolzano viene determinato con le due Province, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 17 aprile 2003

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
C. ANDREOTTI

hauptleuten der Autonomen Provinzen Trient und Bozen festgelegt. Die dienst- und besoldungsrechtliche Einstufung des Personals, das an die autonomen Provinzen Trient und Bozen übergeht, wird mit den beiden Provinzen und im Einvernehmen mit den mitgliedstärksten Gewerkschaften der Bediensteten der Region festgesetzt.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und dafür zu sorgen, dass es befolgt wird.

Trient, 17. April 2003

DER PRÄSIDENT DER REGION
C. ANDREOTTI

[BO17030129614|C080|C214|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 aprile 2003, n. 227/A

Nomina del dott. Giuseppe Negri, Reggente la Ripartizione IV Enti Locali e Servizi Elettorali, a membro del Comitato consultivo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in sostituzione del dott. Günther Hofer, Dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche

IL PRESIDENTE

Vista la LR 28.7.1988, n. 15 e successive modificazioni ed in particolare l'art. 2, commi 1 e 2;

Visto il DPGR n. 191/A del 17 maggio 1999 riguardante, tra l'altro, la nomina della Commissione regionale per la cooperazione su conforme della propria deliberazione n. 559 del 14 maggio 1999 sopra citata;

Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 881 del 23 luglio 1999, con la quale è stato costituito il Comitato Consultivo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, il Dirigente del Servizio Studi e relazioni linguistiche è membro di diritto del Comitato Consultivo suddetto;

Considerato che il dott. Hofer Günther, Dirigente del Servizio studi e relazioni linguistiche, era stato nominato membro di diritto del Comitato consultivo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con deliberazione n. 881 del 23 luglio 1999;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 722/P del 25 novembre 2002 con il quale è stato affidato al dott. Giuseppe Negri Reggente la Ripartizione IV Enti Locali e servizi elettorali, a decorrere dal 26

[AM17030129614|C080|C214|]

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION
vom 10. April 2003, Nr. 227/A

Ernennung von Herrn Dr. Giuseppe Negri, beauftragtem Leiter der Abteilung IV - Örtliche Körperschaften und Wahldienste, zum Mitglied des regionalen Beratungskomitees für die genossenschaftliche Förderung und Entwicklung in Ersetzung von Herrn Dr. Günther Hofer, Leiter der Dienst Einheit für Studien und Sprachangelegenheiten

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 28. Juli 1988, Nr. 15 mit seinen späteren Änderungen und insbesondere aufgrund des Art. 2 Abs. 1 und 2;

Aufgrund des DPRA vom 17. Mai 1999, Nr. 191/A betreffend u.a. die Ernennung der Regionalkommission für das Genossenschaftswesen gemäß dem obengenannten Beschluss des Regionalausschusses vom 14. Mai 1999, Nr. 559;

Aufgrund des Beschlusses des Regionalausschusses vom 23. Juli 1999, Nr. 881, mit dem das regionale Beratungskomitee für die genossenschaftliche Förderung und Entwicklung errichtet wurde;

In Anbetracht der Tatsache, daß im Sinne des Art. 2 Abs. 1 der Leiter der Dienst Einheit für Studien und Sprachangelegenheiten von Rechts wegen Mitglied des obengenannten Beratungskomitees ist;

In Anbetracht der Tatsache, daß Herr Dr. Günther Hofer, Leiter der Dienst Einheit für Studien und Sprachangelegenheiten, von Rechts wegen zum Mitglied des regionalen Beratungskomitees für die genossenschaftliche Förderung und Entwicklung mit Beschluss vom 23. Juli 1999, Nr. 881 ernannt wurde;

Aufgrund des Dekretes des Präsidenten der Region vom 25. November 2002, Nr. 722/P, mit dem Herrn Dr. Giuseppe Negri, beauftragtem Leiter der Abteilung IV - Örtliche Körperschaften und Wahldienste, der

96714

Leggi - Parte 1 - Anno 2014

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE

del 12 dicembre 2014, n. 12

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)

Il Consiglio regionale

ha approvato

il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 (Norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano) e successive modificazioni

1. All'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i finanziamenti da erogarsi a decorrere dall'anno 2016, la misura è fissata al 30 per cento dell'ammontare del diritto camerale accertato nell'anno 2015, al 33 per cento dell'ammontare accertato nell'anno 2016 e al 40 per cento dell'ammontare accertato negli anni 2017 e seguenti. In ogni caso il finanziamento regionale non può superare il 20 per cento dell'importo del diritto camerale accertato nel 2014.";
- b) nel comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i finanziamenti da erogarsi a decorrere dall'anno 2016, il finanziamento, anziché del 30, è aumentato del 46 per cento del diritto camerale accertato nell'anno 2015, del 50 per cento del diritto camerale accertato nell'anno 2016 e del 60 per cento del diritto camerale accertato negli anni 2017 e seguenti. In ogni caso il finanziamento regionale non può superare il 30 per cento dell'importo del diritto camerale accertato nel 2014."

Gesetze - 1 Teil - Jahr 2014

Autonome Region Trentino-Südtirol

REGIONALGESETZ

vom 12. Dezember 2014, Nr. 12

Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2015 und des Mehrjahreshaushaltes 2015-2017 der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)

Der Regionalrat

hat folgendes Gesetz genehmigt,

der Präsident der Region

beurkundet es:

Art. 1

Änderung des Artikels 3 des Regionalgesetzes vom 14. August 1999, Nr. 5 (Bestimmungen betreffend die Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen) mit seinen späteren Änderungen

1. Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 14. August 1999, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen wird wie folgt geändert:

- a) in Absatz 2 wird am Ende nachstehender Satz hinzugefügt: „Die Höhe der ab 2016 zu zahlenden Finanzierungen wird auf 30 Prozent des im Jahr 2015 festgestellten Gesamtbetrages der Kammergebühren, auf 33 Prozent des im Jahr 2016 festgestellten Betrages und auf 40 Prozent des im Jahr 2017 und in den nachfolgenden Jahren festgestellten Betrages festgelegt. Auf jeden Fall darf die Finanzierung der Region 20 Prozent des 2014 festgestellten Betrages der Kammergebühren nicht überschreiten.“;
- b) in Absatz 3 wird am Ende nachstehender Satz hinzugefügt: „Für die ab 2016 zu zahlenden Finanzierungen wird der Betrag – statt um 30 Prozent – um 46 Prozent des im Jahr 2015 festgestellten Gesamtbetrages der Kammergebühren, um 50 Prozent des 2016 festgestellten Betrages und um 60 Prozent des im Jahr 2017 und in den nachfolgenden Jahren festgestellten Betrages erhöht. Auf jeden Fall darf die Finanzierung der Region 30 Prozent des 2014 festgestellten Betrages der Kammergebühren nicht überschreiten.“.

Art. 2

Introduzione dell'articolo 39-ter della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione)

1. Dopo l'articolo 39-bis della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione), introdotto dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 9, è inserito il seguente:

“Art. 39-ter

Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

1. La Regione e i relativi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. L'applicazione di quanto disposto da questo comma è subordinata all'emanazione di un provvedimento statale che disciplini gli accertamenti di entrata relativi alle devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

2. La Regione applica l'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in materia di accantonamenti legati ad un risultato di esercizio o ad un saldo finanziario negativo di aziende speciali, istituzioni e società partecipate, secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Resta ferma la possibilità di adottare, anche prima del termine previsto dal comma 1, una legge regionale per disciplinare in modo organico l'adeguamento della normativa regionale in materia di contabilità alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.”.

Art. 2

Einführung des Artikels 39-ter des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 (Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region)

1. Nach Artikel 39-bis des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 (Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region), eingeführt durch Artikel 7 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 11. Dezember 2009, Nr. 9, wird der nachstehende Artikel eingefügt:

„Art. 39-ter

Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen

1. Die Region sowie deren instrumentale Körperschaften und Einrichtungen wenden die Bestimmungen betreffend die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen laut gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 an, wobei die Fristen laut genanntem Dekret um ein Jahr verlängert werden. Voraussetzung für die Anwendung der Bestimmungen laut diesem Absatz ist der Erlass einer staatlichen Maßnahme, mit der die Feststellungen von Einnahmen aus der Zuweisung staatlicher Abgaben und die Möglichkeit, Investitionen mittels Verwendung des positiven Kompetenzsaldos zwischen laufenden Einnahmen und laufenden Ausgaben - einschließlich der Kapitalanteile der Abschreibungsraten für Anleihen - zu decken, geregelt werden.

2. Die Region wendet Artikel 1 Absatz 551 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 betreffend die mit dem Ergebnis des Haushaltsjahres oder mit einem negativen Finanzsaldo von Sonderbetrieben, Einrichtungen und Gesellschaften mit regionaler Beteiligung zusammenhängenden Rücklagen gemäß Absatz 1 an.

3. Unbeschadet bleibt die Möglichkeit, auch vor der Frist laut Absatz 1 ein Regionalgesetz zu erlassen, um die Anpassung der Bestimmungen der Region auf dem Sachgebiet des Rechnungswesens an die Bestimmungen laut der Absätze 1 und 2 einheitlich zu regeln.“.

Art. 3

Nuove autorizzazioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5 è prevista la spesa di euro 1.050.000,00 per l'esercizio 2017 sull'unità previsionale di base 03125 per euro 750.000,00 e sull'unità previsionale di base 03210 per euro 300.000,00.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sull'unità previsionale di base 03125 per euro 550.000,00 e sull'unità previsionale di base 03210 per euro 300.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2017 e autorizzati per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5, e per euro 200.000,00 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte sull'unità previsionale di base 03100 per l'anno 2017 dalla legge regionale 20 novembre 1999, n. 8.

3. Per gli esercizi successivi, si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione).

Art. 4

Disposizioni per il contenimento della spesa

1. Le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Legge finanziaria) e dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2012, n. 3 (Disposizioni urgenti in materia di personale regionale, di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona e di previdenza integrativa) valgono fino al 31 dicembre 2015, salvo che le corrispondenti misure non vengano confermate a livello nazionale.

Art. 3

Neue Ausgabenermächtigungen und Deckung der Ausgaben

1. Für die Zwecke laut Artikel 4 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 21. Dezember 2004, Nr. 5 ist für das Haushaltsjahr 2017 die Ausgabe in Höhe von 1.050.000,00 Euro vorgesehen, und zwar 750.000,00 Euro in der Haushaltsgrundeinheit 03125 und 300.000,00 Euro in der Haushaltsgrundeinheit 03210.

2. Die sich aus der Anwendung des Absatzes 1 ergebenden Ausgaben werden durch die im Haushalt der Region bereits vorgesehenen Ausgabenansätze zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 in der Haushaltsgrundeinheit 03125 (550.000,00 Euro) und in der Haushaltsgrundeinheit 03210 (300.000,00 Euro), die für die Maßnahmen laut Artikel 4 des Regionalgesetzes vom 21. Dezember 2004, Nr. 5 genehmigt wurden, sowie durch Kürzung der in der Haushaltsgrundeinheit 03100 für das Jahr 2017 durch das Regionalgesetz vom 20. November 1999, Nr. 8 verfügbaren Ausgabenermächtigungen (200.000,00 Euro) gedeckt.

3. Für die darauf folgenden Finanzjahre werden die Ausgaben mittels Haushaltsgesetz im Sinne des Artikels 3 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 (Bestimmungen über den Haushalt und das allgemeine Rechnungswesen der Region) gedeckt.

Art. 4

Bestimmungen zur Eindämmung der Ausgaben

1. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausgaben laut Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe a) des Regionalgesetzes vom 14. Dezember 2010, Nr. 4 (Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2011 und des Mehrjahreshaushaltes 2011-2013 der Autonomen Region Trentino-Südtirol - Finanzgesetz) und laut Artikel 1 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 18. Juni 2012, Nr. 3 (Dringende Bestimmungen betreffend das Personal der Region, die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern, die Ordnung der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste und die Ergänzungsvorsorge) gelten bis zum 31. Dezember 2015, außer im Falle, dass die entsprechenden Maßnahmen auf staatlicher Ebene nicht bestätigt werden.

2. In considerazione dell'articolo 3, commi 4 e 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi per oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dagli organi della Regione, i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. La riduzione del canone di locazione avviene secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Per eventuali contratti di locazione passiva di nuova stipulazione si applica la riduzione del 15 per cento sul canone stimato quale congruo.

Art. 5

Divieto di incarichi a lavoratori in quiescenza

1. È fatto divieto alla Regione, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ai rispettivi enti strumentali di conferire incarichi di consulenza, di collaborazione, di studio e di ricerca a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, nonché di conferire agli stessi incarichi dirigenziali o direttivi. È inoltre fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti cariche in organi di governo degli enti strumentali rispettivamente della Regione e delle Camere di commercio.

2. Resta ferma la possibilità di conferire incarichi a titolo gratuito, fatto comunque salvo il rimborso delle eventuali spese previste nell'atto di incarico, nei limiti fissati dai Regolamenti per il rimborso delle spese dei componenti di organismi e commissioni, purché rendicontate.

3. In caso di non ottemperanza a quanto previsto da questo articolo è disposta la decadenza dall'incarico.

4. Gli incarichi e le cariche conferiti prima dell'entrata in vigore di questa legge continuano ad essere disciplinati dalla normativa previgente fino alla loro scadenza.

2. In Berücksichtigung von Artikel 3 Absätze 4 und 7 des Gesetzesdekretes Nr. 95 vom 6. Juli 2012, mit dem Gesetz Nr. 135 vom 7. August 2012 abgeändert und zum Gesetz erhoben, und um die öffentlichen Ausgaben einzudämmen, wird der Mietzins in Bezug auf die passiven Mietverträge von Liegenschaften für institutionelle Zwecke, die von den Organen der Region abgeschlossen wurden, ab Inkrafttreten dieses Gesetzes um 15 Prozent, bezogen auf den derzeit bezahlten Mietzins, reduziert. Die Reduzierung des Mietzinses erfolgt gemäß den Modalitäten und Bedingungen wie sie im Artikel 3 Absatz 4 des Gesetzesdekretes vom 6. Juli 2012, Nr. 95, vorgesehen sind. Auf allfällige neu abzuschließende Mietverträge wird die Reduzierung von 15 Prozent auf den für angemessen befundenen Mietzins angewandt.

Art. 5

Verbot der Beauftragung von Arbeitnehmern im Ruhestand

1. Die Region, die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern sowie deren instrumentale Einrichtungen dürfen ehemaligen, in den Ruhestand versetzten Arbeitnehmern des privaten oder öffentlichen Sektors weder Beratungs-, Arbeits-, Studien- und Forschungsaufträge noch Führungs- oder Direktionsaufträge erteilen. Ferner ist es verboten, an diese Ämter in Regierungsorganen der instrumentalen Einrichtungen der Region bzw. der Handelskammern zu vergeben.

2. Unbeschadet bleibt die Möglichkeit der Erteilung unentgeltlicher Aufträge, wobei auf jeden Fall die eventuellen mit der Beauftragung verbundenen Ausgaben unter Berücksichtigung der in den Verordnungen über die Rückerstattung der Spesen der Mitglieder von Gremien und Kommissionen festgelegten Grenzen rückerstattet werden, sofern genannte Ausgaben belegt werden.

3. Bei Nichtbeachtung der in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen wird der Verfall des Auftrags verfügt.

4. Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes vergebenen Aufträge und Ämter werden bis zu deren Ende weiterhin durch die vorher geltenden Bestimmungen geregelt.

Art. 6

Distacchi, aspettative e permessi sindacali

1. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le riduzioni previste dall'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. La rideterminazione dei contingenti dei permessi sindacali è disposta dalla Giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative, tenuto conto che i contingenti dei permessi per gli impegni derivanti dalla partecipazione ad organismi rappresentativi della categoria di livello superiore rispetto a quelli interni, sono attribuiti a ciascuna organizzazione sindacale, in sostituzione della frazione di distacco.

Art. 7

Ricambio generazionale

1. Per favorire il ricambio generazionale del proprio organico, previo confronto con le organizzazioni sindacali, la Regione può autorizzare il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il periodo mancante fino al collocamento a riposo, alla riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra un minimo e un massimo dell'orario di lavoro a tempo pieno, stabiliti con la deliberazione prevista dal comma 5, quando il dipendente:

- a) ha un'età anagrafica non inferiore a sessanta anni o gli restano non più di cinque anni per la maturazione del requisito per la pensione anticipata o di vecchiaia;
- b) ha prestato servizio con orario di lavoro a tempo pieno in via continuativa negli ultimi tre anni antecedenti la presentazione della domanda oppure, nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale, ha prestato servizio a tempo parziale nell'ultimo anno antecedente la presentazione della domanda.

2. La riduzione dell'orario autorizzata ai sensi del comma 1 non può essere revocata.

Art. 6

Gewerkschaftliche Freistellungen, Wartestände und Beurlaubungen

1. Zum Zwecke der Rationalisierung und der Eindämmung der öffentlichen Ausgaben werden ab dem 1. Jänner 2015 die Kürzungen laut Artikel 7 des Gesetzesdekrets vom 24. Juni 2014, Nr. 90 (Dringende Maßnahmen zur Vereinfachung und Transparenz der Verwaltungsverfahren sowie zur Effizienz der Gerichtsämter), umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 11. August 2014, Nr. 114, angewandt. Die Neufestlegung der Stundenanzahl der Gewerkschaftsbeurlaubungen wird vom Regionalausschuss im Einvernehmen mit den repräsentativen Gewerkschaften verfügt, wobei die Stundenanzahl der Beurlaubungen für die Teilnahme an Vertretungseinrichtungen, die einer höheren Ebene als die der internen Einrichtungen angehören, einer jeden Gewerkschaft anstelle des Anteils der Gewerkschaftsfreistellung zugewiesen wird.

Art. 7

Generationenwechsel

1. Zur Förderung des Generationenwechsels innerhalb ihres Personals kann die Region – nach Rücksprache mit den Gewerkschaften – den Bediensteten mit unbefristetem Arbeitsverhältnis bis zu deren Versetzung in den Ruhestand die Reduzierung ihrer Arbeitszeit im Rahmen des mit Beschluss laut Absatz 5 festgelegten Mindest- und Höchstanteils der Arbeitszeit eines Arbeitsverhältnisses mit Vollzeitbeschäftigung gewähren, sofern die Bediensteten nachstehende Voraussetzungen erfüllen:

- a) Alter von mindestens 60 Jahren oder höchstens fünf bis zur Erreichung der Früh- oder Altersrente zu leistende Dienstjahre;
- b) fortdauernd mit Vollzeitbeschäftigung geleisteter Dienst in den letzten drei Jahren vor Einreichung des Antrags oder mit Teilzeitbeschäftigung geleisteter Dienst in den vom Regionalausschuss festgelegten Grenzen im letzten Jahr vor Einreichung des Antrags.

2. Die im Sinne des Absatzes 1 genehmigte Reduzierung der Arbeitszeit kann nicht widerrufen werden.

3. Per il periodo mancante fino al collocamento a riposo l'amministrazione assume a proprio carico i contributi pensionistici e previdenziali del dipendente in possesso dei requisiti indicati dal comma 1, integrando la contribuzione per la differenza tra l'imponibile corrispondente all'orario di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale svolto al momento della domanda e l'imponibile effettivo, compresa la quota a carico del dipendente.

4. Le economie di spesa derivanti dall'applicazione delle misure previste da questo articolo sono impiegate per la copertura finanziaria delle spese per l'assunzione di personale a tempo indeterminato.

5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di applicazione del comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate anche al personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano.

Art. 8

Modifica del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5 [Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica]

1. Al comma 7 dell'articolo 5 (Soppressione del trattamento economico a carattere previdenziale e versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare) della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, se non in caso di morte, prima della avvenuta adesione alla propria previdenza complementare, fatta salva la verifica dei presupposti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.”.

3. Bis zur Versetzung in den Ruhestand übernimmt die Verwaltung die Rentenbeiträge der Bediensteten, die die Voraussetzungen laut Absatz 1 erfüllen. Dabei werden die Beiträge um die Differenz zwischen der Beitragsbemessungsgrundlage entsprechend der zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrages durchgeführten Arbeitszeit mit Voll- oder Teilzeitbeschäftigung und der effektiven Beitragsbemessungsgrundlage – einschließlich des Anteils zu Lasten der Bediensteten – ergänzt.

4. Die sich aus der Anwendung der Maßnahmen laut diesem Artikel ergebenden Einsparungen werden zur finanziellen Deckung der Ausgaben für die Einstellung von Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis verwendet.

5. Der Regionalausschuss legt die Kriterien und Modalitäten für die Anwendung des Absatzes 1 fest.

6. Die Bestimmungen laut diesem Artikel können auch auf das Personal der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen angewandt werden.

Art. 8

Änderung von Absatz 7 des Artikels 5 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014 [Abänderungen zum Regionalgesetz Nr. 2 vom 26. Februar 1995 (Bestimmungen über die Aufwandsentschädigung und die Vorsorge der Regionalratsabgeordneten der Autonomen Region Trentino-Südtirol), so wie durch die Regionalgesetze Nr. 4 vom 28. Oktober 2004, Nr. 4 vom 30. Juni 2008, Nr. 8 vom 16. November 2009, Nr. 8 vom 14. Dezember 2011 und Nr. 6 vom 21. September 2012 abgeändert, sowie zum Regionalgesetz Nr. 5 vom 23. November 1979 (Festsetzung der Bezüge für die Mitglieder des Regionalausschusses) mit seinen späteren Änderungen, zwecks Eindämmung der öffentlichen Ausgaben]

1. Bei Artikel 5 Absatz 7 (Abschaffung der Vorsorgebehandlung und Einzahlung der Beitragszahlung zugunsten der Ergänzungsvorsorge) des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 11. Juli 2014 werden am Ende folgende Worte eingefügt: „außer im Todesfalle, wenn der Tod vor dem Beitritt an die eigene Ergänzungsvorsorge eintritt, vorbehaltlich der Überprüfung der in den Absätzen 3, 4, 5 und 6 dieses Artikels vorgesehenen Voraussetzungen.“.

Art. 9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 12 dicembre 2014

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
UGO ROSSI

Art. 9
Inkrafttreten

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 12. Dezember 2014

DER PRÄSIDENT DER REGION
UGO ROSSI

Art. 2

(Partecipazioni societarie della Regione, disposizioni per il contenimento della spesa per il personale, contributi a favore del Consorzio dei Comuni trentini e del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, nonché modifica delle leggi regionali 18 febbraio 2005, n. 1, 9 agosto 1957, n. 15, 15 luglio 2009, n. 5, 1° dicembre 1953, n. 22, 14 agosto 1999, n. 4 e 7 maggio 1976, n. 4)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire e a sottoscrivere ulteriori azioni o quote di società di capitali in cui la Regione già detenga una partecipazione.

2. Ove non ricorrano le condizioni previste dal comma 1, la sottoscrizione di azioni o quote è autorizzata con legge regionale.

3. La Giunta regionale dà notizia al Consiglio regionale delle operazioni compiute ai sensi del comma 1, entro trenta giorni dalla definizione dell'operazione.

4. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modificazioni "Pacchetto famiglia e previdenza sociale" è sostituito dal seguente:

"5. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto un onere complessivo annuo di 55 milioni di euro, comprensivo della rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 13, comma 5."

5. All'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 e successive modificazioni "Erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152", dopo le parole "mediante la concessione di contributi, concorsi e sussidi allo scopo di integrare quelli a cui si provvede con legge dello Stato", sono aggiunte le seguenti parole "e di sostenere l'attività di assistenza svolta per l'accesso dei cittadini agli interventi in materia di previdenza integrativa e assistenza sociale previsti dalla Regione e dalle Province autonome di Bolzano e Trento".

Art. 2

(Gesellschaftsbeteiligungen der Region, Bestimmungen zur Eindämmung der Personalkosten, Beiträge zugunsten des Gemeindenverbandes der Provinz Trient und des Südtiroler Gemeindenverbandes, sowie Änderung der Regionalgesetze vom 18. Februar 2005, Nr. 1, vom 9. August 1957, Nr. 15, vom 15. Juli 2009, Nr. 5, vom 1. Dezember 1953, Nr. 22, vom 14. August 1999, Nr. 4 und vom 7. Mai 1976, Nr. 4)

1. Der Regionalausschuss ist dazu ermächtigt, weitere Aktien oder Gesellschaftsanteile von Kapitalgesellschaften, an denen die Region bereits beteiligt ist, zu erwerben und zu zeichnen.

2. In den Fällen, in denen die Voraussetzungen laut Absatz 1 nicht gegeben sind, wird die Ermächtigung zur Zeichnung von Aktien oder Gesellschaftsanteilen mit Regionalgesetz erteilt.

3. Der Regionalausschuss hat den Regionalrat über die im Sinne des Absatzes 1 vorgenommenen Handlungen binnen dreißig Tagen nach Abschluss der jeweiligen Handlung zu informieren.

4. Im Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 18. Februar 2005, Nr. 1 mit seinen späteren Änderungen „Familienpaket und Sozialvorsorge“ wird Absatz 5 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„5. Für die Zwecke laut diesem Artikel wird eine jährliche Gesamtausgabe in Höhe von 55 Millionen Euro, einschließlich der im Sinne des Artikels 13 Absatz 5 vorgenommenen Anpassung, vorgezogen.“

5. Im Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 9. August 1957, Nr. 15 mit seinen späteren Änderungen „Gewährung von Beiträgen an die gemäß Gesetz vom 30. März 2001, Nr. 152 errichteten oder anerkannten Patronate und Sozialfürsorgeanstalten“ werden nach den Worten „Beiträge und Zuschüsse zu gewähren, um die mit Staatsgesetz gewährten Beiträge zu ergänzen“ die nachstehenden Worte hinzugefügt: „und um die Tätigkeit für den Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu den von der Region und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen auf dem Sachgebiet der Ergänzungsvorsorge und Sozialfürsorge vorgezogenen Maßnahmen zu unterstützen“.

6. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 e successive modificazioni "Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009" è abrogato.

7. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto di autonomia, la Giunta definisce con proprie deliberazioni le azioni di contenimento della spesa ed in particolare:

- a) per il triennio 2010-2012 non si procede al rinnovo dei contratti collettivi per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari; nello stesso periodo è corrisposta un'indennità di vacanza contrattuale, calcolata sullo stipendio tabellare iniziale e indennità integrativa speciale vigenti al 31 dicembre 2009, commisurata al 30 per cento del tasso programmato di inflazione a decorrere dal 1° aprile 2010, aumentata al 50 per cento a decorrere dal 1° luglio 2010;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, il trattamento economico complessivo del personale con qualifica o incarico di dirigente, superiore a 90 mila euro lordi annui, è ridotto del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150 mila euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150 mila euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90 mila euro lordi annui. Le riduzioni non operano ai fini previdenziali;
- c) i passaggi all'interno dell'area, con decorrenza dal 1° luglio 2010, sono disposti nei limiti delle risorse del Fondo per il finanziamento del sistema di classificazione del personale. Per l'anno 2011 è sospesa la progressione economica;
- d) le assunzioni a tempo determinato sono disposte nel limite massimo del 30 per cento dei posti vacanti alla data del 1° gennaio di ogni anno. Da tale limite sono escluse le assunzioni a tempo determinato per far fronte agli impegni assunti con l'accordo di programma con il Ministero della Giustizia, per il funzionamento degli organi politici di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni "Ordinamento degli uffici regionali e

6. Im Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen „Begleitmaßnahmen zum Nachtragshaushalt der Region für das Jahr 2009“ wird Absatz 7 aufgehoben.

7. Zur Erreichung der finanzpolitischen Ziele im Sinne des Artikels 79 des Autonomiestatutes legt der Regionalausschuss mit eigenen Beschlüssen die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausgaben fest. Insbesondere werden folgende Maßnahmen beschlossen:

- a) Im Dreijahreszeitraum 2010-2012 findet keine Erneuerung der Tarifverträge zur Aktualisierung der Tarifgehälter statt. In diesem Zeitraum wird eine Entschädigung wegen Vertragsablauf entrichtet. Diese wird auf der Grundlage des Anfangstarifgehalts und der Sonderergänzungszulage berechnet, die am 31. Dezember 2009 gelten, entspricht ab 1. April 2010 30 Prozent der programmierten Inflationsrate und wird ab 1. Juli 2010 auf 50 Prozent erhöht.
- b) Mit Wirkung vom 1. Jänner 2011 bis zum 31. Dezember 2013 wird die Gesamtbesoldung des als Führungskraft eingestuft oder beauftragten Personals, sofern sie den Bruttjahresbetrag von 90 Tausend Euro überschreitet, wie folgt gekürzt: Der Mehrbetrag bis zu 150 Tausend Euro wird um 5 Prozent, der Mehrbetrag über 150 Tausend Euro um 10 Prozent gekürzt. Die jährliche Bruttogesamtbesoldung darf infolge dieser Kürzung auf jeden Fall nicht unter 90 Tausend Euro liegen. Die Kürzungen haben keine vorsorgerechtlichen Auswirkungen.
- c) Die nach dem 1. Juli 2010 fälligen Aufstiege innerhalb eines Bereichs werden im Rahmen der verfügbaren Mittel des Fonds für die Finanzierung der Klassifizierung des Personals verfügt. Die Gehaltsentwicklung wird im Jahr 2011 ausgesetzt.
- d) Einstellungen mit befristetem Arbeitsverhältnis werden bis höchstens 30 Prozent der zum 1. Jänner eines jeden Jahres freien Stellen verfügt. Von dieser Begrenzung ausgenommen sind Einstellungen mit befristetem Arbeitsverhältnis zur Erfüllung der Verpflichtungen im Rahmen der Programmvereinbarung mit dem Justizministerium, für die Tätigkeit der politischen Organe gemäß Artikel 18 und 19 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 mit seinen späteren Än-

norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale" e per la sostituzione di personale assente;

- e) per il biennio 2011-2012 la spesa annuale per lavoro straordinario non può essere superiore a quella del 2010, ridotta del 20 per cento.

8. Le misure di cui al comma 7, lettere a), b) e c), si applicano anche al personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano.

9. Ai fini della determinazione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si considerano gli importi lordi dell'indennità premio di servizio e del trattamento di fine rapporto a carico dell'INPDAP, al netto, per il trattamento di fine rapporto, delle quote destinate alla previdenza complementare.

10. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali in materia di determinazione dei termini per la liquidazione del primo importo delle prestazioni di fine servizio/rapporto, nonché delle modalità per le anticipazioni delle stesse.

11. La disposizione dell'articolo 12, comma 7, del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, non si applica al personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano, presso le quali è depositato il Fondo di trattamento di fine rapporto.

12. Le graduatorie di concorsi pubblici in corso di validità per l'assunzione a tempo determinato possono essere prorogate di due anni; la graduatoria del concorso pubblico in scadenza al 31 dicembre 2010 per l'assunzione a tempo indeterminato può essere prorogata di un anno.

derungen „Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals“ sowie für die Ersetzung von abwesendem Personal.

- e) Im Zweijahreszeitraum 2011-2012 darf die jährliche Ausgabe für Überstunden die um 20 Prozent gekürzte Ausgabe des Jahres 2010 nicht überschreiten.

8. Die Maßnahmen gemäß Absatz 7 Buchstabe a), b) und c) werden auch auf das Personal der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern von Trient und Bozen angewandt.

9. Zur Bestimmung der Höchstbeträge laut Artikel 12 Absatz 7 des Gesetzesdekrets vom 31. Mai 2010, Nr. 78 (Dringende Maßnahmen über die Finanzstabilisierung und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit), mit Änderungen umgewandelt in das Gesetz Nr. 122 vom 30. Juli 2010, werden die Bruttobeträge der Dienstabfertigung und der Abfertigung zu Lasten des INPDAP/NFAÖV berücksichtigt, wobei bei der Abfertigung die Beträge für die Zusatzrentenfonds abgezogen werden.

10. Die geltenden tarifvertraglichen Bestimmungen betreffend die Fristen für die Auszahlung des ersten Betrags der Dienstabfertigung/Abfertigung sowie die Modalitäten für die Gewährung des Vorschusses bleiben aufrecht.

11. Die Bestimmung laut Artikel 12 Absatz 7 des Gesetzesdekrets vom 31. Mai 2010, Nr. 78, mit Änderungen umgewandelt in das Gesetz Nr. 122 vom 30. Juli 2010, gilt nicht für das Personal der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern von Trient und Bozen, bei denen der Fonds für die Abfertigung hinterlegt ist.

12. Gültige Rangordnungen öffentlicher Wettbewerbe für Einstellungen mit befristetem Arbeitsverhältnis können um zwei Jahre verlängert werden. Die am 31. Dezember 2010 endende Gültigkeit der Rangordnung des öffentlichen Wettbewerbs für Einstellungen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis kann um ein Jahr verlängert werden.

13. Le misure di contenimento della spesa e di razionalizzazione organizzativa tengono luogo, per la Regione, delle specifiche disposizioni previste dal d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.

14. Per i fini di cui al comma 7, lettera a), è autorizzata la spesa di cui al Fondo previsto alle unità previsionali di base 02105 e 03110 per gli esercizi 2011 e 2012.

15. L'articolo 6 della legge regionale 1° dicembre 1953, n. 22 "Norme sull'ordinamento, stato giuridico e trattamento economico dei Conservatori dei Libri fondiari" è sostituito dal seguente:

"Art. 6

1. La Giunta provinciale di Trento e la Giunta provinciale di Bolzano, per i territori di rispettiva loro competenza, fissano d'intesa tra loro le tariffe dei diritti tavolari inerenti le operazioni tavolari e la fruizione da parte degli utenti delle informazioni e certificazioni derivanti dal Libro fondiario, ivi inclusi i casi di eventuali esenzioni."

16. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 4 "Informatizzazione del Libro fondiario", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di pluralità di identificativi anagrafici dei soggetti privati e pubblici iscritti nelle partite tavolari, la struttura provinciale competente può, con proprio provvedimento, individuare l'esatto identificativo anagrafico, anche per garantire la concordanza delle risultanze del catasto dei fabbricati, del catasto fondiario e del Libro fondiario. Gli interessati possono presentare osservazioni sul provvedimento alla struttura provinciale competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Decorso i sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino, tenuto conto delle osservazioni eventualmente pervenute, la struttura provinciale competente rettifica gli identificativi anagrafici."

17. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 e successive modificazioni "Norme sull'indennità di carica in favore degli amministratori comunali", è inserito il seguente:

13. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausgaben und zur Rationalisierung der Organisation ersetzen für die Region die im Gesetzesdekret vom 31. Mai 2010, Nr. 78, mit Änderungen umgewandelt in das Gesetz Nr. 122 vom 30. Juli 2010, enthaltenen spezifischen Bestimmungen.

14. Für die Zwecke laut Absatz 7 Buchstabe a) wird die Ausgabe entsprechend dem in den Grundeinheiten 02105 e 03110 vorgesehenen Fonds für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 genehmigt.

15. Artikel 6 des Regionalgesetzes vom 1. Dezember 1953, Nr. 22 „Bestimmungen über die Ordnung, die juristische Lage und wirtschaftliche Behandlung der Grundbuchsführer“ wird durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

„Art. 6

1. Der Landesausschuss von Trient und der Landesausschuss von Bozen setzen für die jeweiligen Zuständigkeitsgebiete einvernehmlich die Tarife der Grundbuchgebühren für die grundbücherlichen Amtshandlungen sowie für die Erteilung von Informationen an die Bürger und die Ausstellung von Bescheinigungen betreffend das Grundbuch - einschließlich der Fälle eventueller Befreiungen - fest.“

16. Im Artikel 3 Absatz 3 des Regionalgesetzes vom 14. August 1999, Nr. 4 „Die Umstellung des Grundbuches auf ein Datenverarbeitungssystem“ wird der nachstehende Satz hinzugefügt: „Haben die in den Grundbuchseinlagen eingetragenen öffentlichen oder privaten Rechtssubjekte mehrere Identifizierungsdaten, so kann die zuständige Landesstelle mit eigener Maßnahme die genauen Identifizierungsdaten bestimmen, auch um die Übereinstimmung der Eintragungen im Gebäudekataster, im Grundkataster und im Grundbuch zu gewährleisten. Die Betroffenen können innerhalb 60 Tagen nach der Veröffentlichung der Maßnahme im Amtsblatt der Region bei der zuständigen Landesstelle ihre diesbezüglichen Bemerkungen einreichen. Nach Ablauf von 60 Tagen ab der Veröffentlichung im Amtsblatt berichtigt die zuständige Landesstelle unter Berücksichtigung der eventuell eingegangenen Bemerkungen die Identifizierungsdaten“.

17. Nach Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 7. Mai 1976, Nr. 4 mit seinen nachfolgenden Änderungen „Bestimmungen über die Amtsent-schädigung für Gemeindeverwalter“ wird der nachstehende Artikel eingefügt:

20. Alla copertura degli oneri per complessivi 4 milioni 500 mila euro derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo degli esercizi finanziari precedenti.

21. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 14 dicembre 2010

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
DOTT. LUIS DURNWALDER

20. Die Ausgaben in Höhe von insgesamt 4 Millionen 500 Tausend Euro, die aus der Anwendung der Artikel 1 und 2 entstehen, werden durch Inanspruchnahme eines entsprechenden Betrages aus dem Überschuss der vorhergehenden Haushaltsjahre gedeckt.

21. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 14. Dezember 2010

DER PRÄSIDENT DER REGION
DR. LUIS DURNWALDER

LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2012, N. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)¹

Art. 1 (Sviluppo del territorio)

1. La Regione promuove un progetto finalizzato al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio regionale anche attraverso iniziative promosse in collaborazione con altri enti pubblici, società da essi controllate, fondi pensione territoriali, soggetti autorizzati all'esercizio del credito e altri soggetti istituzionali.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione, di intesa con le Province, concorre alla promozione ed al sostegno di fondi che perseguano lo sviluppo del territorio di ciascuna Provincia.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può acquisire partecipazioni o effettuare conferimenti o apporti di risorse in soggetti o organismi di investimento collettivo del risparmio che investano il patrimonio in strumenti finanziari emessi da soggetti operanti nel territorio della Regione. Gli interventi della Regione devono essere rivolti ad organismi di investimento collettivo del risparmio non speculativi, sottoposti a forme di vigilanze e a obblighi di trasparenza, la cui politica di investimento, nel rispetto dei requisiti anche di sicurezza e dei profili di rischio/rendimento fissati ai sensi del comma 5, sia rivolta, anche attraverso fondi di rotazione, a progetti di crescita, rafforzamento patrimoniale, innovazione ed

¹ In B.U. 18 dicembre 2012, n. 51 – Supplemento n. 2.

internazionalizzazione delle imprese operanti sul territorio della Regione, nonché a progetti di sviluppo dei medesimi territori.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può altresì effettuare concessioni di credito anche infruttifere in favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano o di società controllate dalle Province medesime della durata massima di venti anni.²

5. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, assunte di intesa con le Province e previo parere delle competenti commissioni regionale e provinciale e, ove necessario, degli altri soggetti promotori di cui al comma 1, stabilisce:

- a) la ripartizione tra le Province dello stanziamento autorizzato ai sensi del comma 6 per gli interventi di cui ai commi 3 e 4;
- b) la tipologia delle spese ammissibili riferite ad investimenti, apporti di capitale e comunque agli impieghi coerenti con i progetti di crescita, rafforzamento patrimoniale, innovazione e internazionalizzazione delle imprese;
- c) requisiti, in particolare di sicurezza, caratteristiche delle operazioni, durata, settori di impiego con particolare riferimento a quelli considerati strategici dalla programmazione delle Province, profili di rischio/rendimento e modalità di funzionamento dei fondi;
- d) condizioni, modalità, tempi ed ammontare degli apporti ai fondi;
- e) la modalità di gestione dei fondi;
- f) le modalità di rendicontazione annuale al Consiglio regionale;

² Comma modificato dall'art. 1, comma 4, della l.r. 24 luglio 2014, n. 6.

- g) ammontare, durata, condizioni e modalità di rimborso delle concessioni di cui al comma 4;
- h) criteri di monitoraggio degli investimenti;
- i) ulteriori determinazioni per l'applicazione del presente articolo.

6. Per i fini di cui ai commi 3 e 4 sul bilancio 2013 è autorizzato uno stanziamento pari a euro 500 milioni.

7. Con i provvedimenti di cui al comma 5 è disposto l'impegno delle relative spese ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione".

8. Alla copertura dell'onere di cui ai commi 3 e 4 per l'anno 2013 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo degli esercizi finanziari precedenti al 2012 risultante dai rendiconti approvati e non ancora applicati.

Art. 2 [Modifica della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 (Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano) e della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Legge finanziaria)]

1. *(omissis)*³

2. *(omissis)*⁴

³ Sostituisce il comma 2 dell'art. 1 della l.r. 2 settembre 1978, n. 17 (*Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano*).

⁴ Inserisce il comma 2-bis dopo il comma 2 dell'art. 13 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1 (*Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione*

REGIONALGESETZ VOM 13. DEZEMBER 2012, NR. 8

**Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr
2013 und des Mehrjahreshaushaltes 2013-2015 der Autonomen
Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)¹**

Art. 1 Gebietsentwicklung

(1) Die Region fördert ein Projekt zur Unterstützung strategischer Investitionen im Bereich der regionalen Gebietsentwicklung auch mittels Initiativen in Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Körperschaften, von diesen abhängigen Gesellschaften, örtlichen Rentenfonds, zur Ausübung der Kredittätigkeit ermächtigten Rechtssubjekten sowie sonstigen Institutionen.

(2) Für die Zwecke laut Abs. 1 trägt die Region im Einvernehmen mit den Provinzen zur Förderung und Unterstützung von Fonds für die Gebietsentwicklung einer jeden Provinz bei.

(3) Für die Zwecke laut Abs. 1 kann die Region Beteiligungen an Subjekten oder Organismen für gemeinsame Anlagen erwerben, die das Vermögen in Finanzinstrumente investieren, die von im Gebiet der Region tätigen Akteuren ausgegeben werden, bzw. Zuführungen oder Einlagen von Mitteln zugunsten solcher Subjekte oder Organismen vornehmen. Die Maßnahmen der Region müssen an nicht-spekulative Organismen für gemeinsame Anlagen gerichtet sein, die bestimmten Aufsichtsformen und Transparenzpflichten unterliegen und die durch ihre Investitionspolitik – unter Einhaltung der auch die Sicherheit betreffenden Anforderungen

¹ Im ABl. vom 18. Dezember 2012, Nr. 51, Beibl. Nr. 2.

und der Risiko-Rendite-Profile laut Abs. 5 – u. a. mittels Rotationsfonds Projekte für das Wachstum sowie für die Vermögensstärkung, Innovation und Internationalisierung der in der Region tätigen Unternehmen und Projekte für die Entwicklung des betreffenden Gebiets fördern.

(4) Für die Zwecke laut Abs. 1 kann die Region außerdem den Autonomen Provinzen Trient und Bozen oder den von den Provinzen abhängigen Gesellschaften Kredite, auch zinslos, mit einer Höchstdauer von zwanzig Jahren gewähren.²

(5) Der Regionalausschuss setzt mit eigenen Beschlüssen im Einvernehmen mit den Provinzen nach Einholen der Stellungnahme der zuständigen Regionalrats- bzw. Landtagskommissionen und, sofern erforderlich, der anderen Rechtssubjekte laut Abs. 1 Folgendes fest:

- a) die Aufteilung des im Sinne des Abs. 6 für die Maßnahmen gemäß den Abs. 3 und 4 genehmigten Ansatzes unter die Provinzen;
- b) die Typologie der zulässigen Ausgaben bezogen auf die Investitionen, die Kapitalzuführungen und jedenfalls die konsequente Verwendung für die Wachstumsprojekte, die Stärkung des Vermögens, Innovation und Internationalisierung der Unternehmen;
- c) Anforderungen – insbesondere Sicherheitsanforderungen –, Merkmale der Tätigkeiten, Dauer, Einsatzbereiche mit besonderem Augenmerk auf jene, die laut Programmierung der Länder als strategisch angesehen werden, Risiko-Rendite-Profite und Funktionsmodalitäten der Fonds;

² Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 24. Juli 2014, Nr. 6 geändert.

HAUSHALT UND RECHNUNGSWESEN

- d) Bedingungen, Modalitäten, Fristen und Umfang der Einlagen in die Fonds;
- e) Modalitäten für die Verwaltung der Fonds;
- f) die Einzelvorschriften betreffend die jährliche Rechnungslegung an den Regionalrat;
- g) Umfang, Dauer, Bedingungen und Modalitäten der Rückzahlung der im Abs. 4 genannten Kredite;
- h) Kriterien für die Überwachung der Investitionen;
- i) sonstige Bestimmungen für die Anwendung dieses Artikels.

(6) Für die in den Abs. 3 und 4 genannten Zwecke wird im Haushalt 2013 ein Ansatz in Höhe von 500 Millionen Euro genehmigt.

(7) Mit den im Abs. 5 genannten Maßnahmen werden die diesbezüglichen Ausgaben im Sinne des Art. 28 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 betreffend „Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region“ zweckgebunden.

(8) Die in den Abs. 3 und 4 für das Jahr 2013 vorgesehene Ausgabe wird durch Verwendung eines gleich hohen Betrags aus dem Überschuss der Finanzjahre vor dem Finanzjahr 2012 gedeckt, der aus den genehmigten und noch nicht angewandten Rechnungslegungen hervorgeht.

Art. 2 Änderung des Regionalgesetzes vom 2. September 1978, Nr. 17 (Ordnung des Feuerwehrdienstes und Übertragung der Befugnisse auf die Autonomen Provinzen Trient und Bozen) und des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1 (Bestimmungen betreffend den

a) Legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37¹⁾ 
Spesa e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia di Bolzano e per favorire l'intermodalità²⁾

1) Pubblicata nel B.U. 21 gennaio 1975, n. 4.

2) Il titolo è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.

Art. 1

(1) Per l'elaborazione di studi e progetti diretti allo sviluppo ed al miglioramento dei trasporti e comunicazioni di interesse provinciale, l'Amministrazione provinciale può avvalersi delle prestazioni di enti, società, centri di ricerca o sperimentali, liberi professionisti o altri esperti nel settore.

(2) Per i fini di cui al precedente comma, l'Amministrazione provinciale può concedere agli enti locali o loro consorzi contributi in conto capitale fino alla misura massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile.

(3) La Giunta provinciale può inoltre, su proposta del competente assessore provinciale, assumere iniziative e promuovere interventi destinati alla promozione ed allo sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni.³⁾



Delibera 29 luglio 2013, n. 1171 - Criteri per la promozione e lo sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni - articolo 1, comma 2 legge provinciale n. 37/1974

3) Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 12 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.

Art. 2

(1) Gli incarichi di cui al primo comma del precedente articolo 1 sono disposti con delibera della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore cui è affidata la materia dei trasporti. Le clausole contrattuali inerenti al rapporto di prestazione sono contenute in apposito disciplinare, che forma parte integrante del provvedimento di conferimento dell'incarico.

(2) Le domande di contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 devono essere presentate dagli enti interessati alla Giunta provinciale, corredate da una relazione, dal preventivo di spesa e dalla deliberazione di autorizzazione dell'organo competente per la presentazione della domanda e per il conferimento dell'incarico. La concessione del relativo contributo è disposta con delibera della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dei trasporti, sentito l'ufficio trasporti sull'iniziativa.

Art. 3

(1) La liquidazione delle spese per studi e progetti di cui al primo comma dell'articolo 1 può essere disposta o in unica soluzione a incarico eseguito ed a seguito di avvenuta presentazione della relativa documentazione o nel corso dell'incarico in misura proporzionale alle prestazioni svolte ed alla documentazione presentata. Per la determinazione delle spese, l'ufficio trasporti esprime un parere sulla documentazione presentata, sentito, quando necessario, l'ufficio tecnico della Provincia, ed accerta la conformità dei preventivi presentati e dei disciplinari con le risultanze delle prestazioni.

(2) La liquidazione del contributo di cui al secondo comma del precedente articolo 1 è disposta in unica soluzione, a presentazione da parte del beneficiario della delibera di approvazione del progetto e di liquidazione delle spese di progettazione.

Art. 4 (Sicurezza e regolarità dei servizi pubblici)

(1) In materia di sicurezza e di regolarità dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. Le funzioni attribuite ad organi centrali dello Stato sono esercitate dalla Giunta provinciale; quelle attribuite ad organi od uffici periferici dello Stato sono esercitate dalla Ripartizione Mobilità. 4)

4) L'art. 4 è stato prima sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8, e poi dall'art. 25, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 5 (Commissione provinciale d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada)

(1) Presso la Ripartizione provinciale Traffico e trasporti è istituita la Commissione provinciale d'esame prevista dalla direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 26 del 29 aprile 1996 per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, composta da:

- a) un funzionario della ripartizione competente per il traffico ed i trasporti, di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, che la presiede;
- b) cinque funzionari scelti tra i funzionari della ripartizione competente per il traffico ed i trasporti, di qualifica funzionale non inferiore alla settima;
- c) un rappresentante per ogni associazione nazionale di categoria o associazione locale aderente ad associazione nazionale maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

(2) La Commissione resta in carica per la durata di cinque anni.

(3) Avverso la mancata ammissione all'esame è ammesso ricorso in opposizione. 5)

5) L'articolo 5 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.

Art. 6 (Commissione provinciale d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada)

(1) Presso la Ripartizione provinciale Mobilità è istituita la commissione provinciale d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada, composta da:

- a) un funzionario della Ripartizione provinciale Mobilità, di qualifica non inferiore all'ottava, che la presiede;
- b) un funzionario della Ripartizione provinciale Mobilità, di qualifica funzionale non inferiore alla settima;
- c) un laureato in materie che autorizzano ad insegnare discipline giuridiche ed economiche alle scuole medie superiori o alle scuole professionali provinciali;
- d) un laureato in materie che autorizzano ad insegnare discipline giuridiche ed economiche o discipline economico-aziendali alle scuole medie superiori o alle scuole professionali provinciali;
- e) tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori. 6)

(2) La commissione resta in carica per la durata di cinque anni. 7)

6) Vedi anche l'art. 1, comma 1, del D.P.P. 9 febbraio 2011, n. 5.

7) L'art. 6 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8, successivamente sostituito dall'art. 24 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

Art. 6/bis (Esame per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada)

(1) La Giunta provinciale può con propria delibera istituire una tariffa per l'iscrizione all'esame per l'accesso alla professione di trasportatore di merci e persone su strada, che ammonti da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 150,00 euro. 8)

8) L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 25, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 7 (Contributi per l'incremento del trasporto intermodale)

(1) Allo scopo di incentivare il trasporto intermodale favorendo l'ottimizzazione delle operazioni di carico e scarico svolte nei centri intermodali, la Provincia autonoma di Bolzano concede contributi alle società di gestione per le attività di movimentazione nelle aree destinate a tale scopo e promuove le iniziative rivolte all'incremento del trasporto intermodale e a favorire il passaggio del trasporto dalla gomma alla rotaia nonché altre forme di trasporto a minore impatto ambientale, concedendo finanziamenti a società di gestione delle attività di carico e scarico di merci da vettori su gomma a vettori su rotaia e viceversa, purché sia garantita la partecipazione al capitale in tali società di gestione a soggetti privati nella misura minima del 30 per cento. 9) 10)

 Delibera N. 1245 del 23.04.2001 - Approvazione dei criteri in attuazione degli articoli 7 e 8 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37 così come modificata dalla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 8, per la concessione di contributi a favore del trasporto combinato

9) L'art. 7 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8.

10) La Commissione Europea con nota SG(2000)D/109423 dd. 20.12.2000 ha comunicato la decisione di non sollevare obiezioni in merito all'aiuto introdotto con gli articoli 7 e 8, comma 1, lettera a) che sono, pertanto, operativi a decorrere dal 27.2.2001, data in cui ne è stata data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 8 (Spese finanziabili e modalità)

(1) I finanziamenti per le finalità di cui all'articolo 7 possono essere concessi:

- a) a favore di imprese di gestione, per le seguenti spese:
- 1) investimenti per materiali e mezzi per il trasporto intermodale;
 - 2) investimenti in attrezzature di trasbordo per i diversi modi di trasporto;
 - 3) investimenti in programmi software e nell'hardware necessari all'attività;
 - 4) spese per infrastrutture e per bonifica dell'area destinata allo svolgimento dell'attività intermodale;
 - 5) studi per la gestione dello scalo intermodale ed altri studi atti a verificare e migliorare i flussi di trasporto intermodale;
 - 6) corsi di formazione a favore del personale dello scalo intermodale, aventi come obiettivo l'acquisizione di conoscenze tecniche e gestionali;
- b) 11)

(2) I contributi per le spese di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) sono concessi nella misura massima del 30 per cento, elevabile fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i numeri 4), 5) e 6). 11)

(3) 12)

(4)

(5) 11)

11) L'art. 8 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8; il comma 1, lettera b) e il comma 5 sono stati abrogati e il comma 2 è stato modificato dall'art. 29 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

12) I commi 3 e 4 dell'art. 8 sono stati abrogati dall'art. 12, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 9

(1) Ai fini della compensazione dei costi esterni non pagati dalle diverse modalità di trasporto, la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige può concedere aiuti in conformità con le norme dell'Unione europea a sostegno della gestione del trasporto combinato, ivi incluso il trasporto combinato accompagnato su rotaia. I relativi servizi di trazione ferroviaria necessari al trasporto combinato dovranno essere assegnati mediante gara. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale saranno emanati i criteri e le modalità di concessione degli aiuti di cui al presente articolo.

(2) Gli effetti del presente articolo decorrono dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo da parte della Commissione Europea. 13)

 Delibera N. 2830 del 27.08.2001 - Approvazione dei criteri in attuazione dell'articolo 9 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37 così come modificata dalla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 8, per la concessione di contributi a favore del trasporto combinato

13) L'art. 9 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 11 agosto 1998, n. 8, e successivamente sostituito dall'art. 29 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

Art. 10 (Promozione e sviluppo di infrastrutture e servizi)

(1) La Giunta provinciale, al fine di sviluppare e migliorare infrastrutture e servizi che garantiscano il collegamento e i trasporti verso il territorio nazionale ed estero e la riduzione del traffico autostradale, può concedere aiuti e contributi ai soggetti giuridici operanti nei relativi settori del trasporto. 14)

(2) Gli aiuti e i contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo ammissibile dalla normativa europea.

(3) Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'avviso dell'esame positivo da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea. 15)

 Delibera N. 4739 del 28.12.2007 - Criteri per la concessione di contributi a sensi dell'articolo 10 della L.P. 37/1974

14) L'art. 10, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.

15) L'art. 10 è stato aggiunto dall'art. 25 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

11 (Gestione dell'aeroporto civile di Bolzano)

(1) La gestione dell'aeroporto civile di Bolzano è affidata ad una società di capitali, individuata in conformità alle leggi vigenti.

(2) La società di gestione opera nel rispetto delle disposizioni nazionali, comunitarie e internazionali vigenti in materia.

(3) Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità, la durata e le altre condizioni della gestione. Con il medesimo regolamento sono anche disciplinati i rapporti tra la società di gestione, la Provincia autonoma di Bolzano, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e le altre amministrazioni coinvolte nella gestione dell'aeroporto, con riferimento alle rispettive competenze. 16)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

16) L'art. 11 è stato aggiunto dall'art. 25 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.

LEGGE PROVINCIALE SUI TRASPORTI

Legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 ⁽¹⁾

Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento

(b.u. 20 luglio 1993, n. 33, suppl. n. 1)

Art. 1

Ambito di applicazione

1. I servizi pubblici di trasporto di persone e di merci che si svolgono per la parte prevalente del percorso sul territorio della provincia di Trento, per via terrestre, lacuale, fluviale e per via aerea ivi compresi i servizi funiviari che collegano strade o ferrovie e centri permanentemente abitati o fra centri abitati, nonché all'interno degli stessi, sono disciplinati dalla presente legge ⁽²⁾.

2. Si intendono per servizi pubblici di trasporto i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose, anche se effettuati in modo saltuario, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, compresi i servizi di trasporto per alunni, i servizi turistici ed i servizi di trasporto per portatori di minorazioni.

3. Restano ferme la legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 4 concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda, la legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 36 recante "Disciplina della navigazione sul lago di Garda - Intesa fra le regioni Lombardia e Veneto e la Provincia autonoma di Trento", modificata dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 riguardante "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci", modificata dall'articolo 7 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7 e dall'articolo 12 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19.

Titolo I

Pianificazione ed organizzazione dei servizi pubblici di trasporto

Capo I

Pianificazione dei servizi pubblici di trasporto

Art. 2

Classificazione dei servizi pubblici di trasporto

1. I servizi pubblici di trasporto di cui all'articolo 1 sono distinti, in relazione all'ambito territoriale nel quale si svolgono, in:

- a) servizi urbani: che si svolgono all'interno di aree urbane o che collegano centri abitati, anche se appartenenti a comuni diversi, purché tra gli stessi sussista una sostanziale continuità di abitato;
- b) servizi extraurbani: che collegano località tra le quali non sussista una continuità di abitato.

2. I servizi indicati al comma 1 sono distinti, in relazione alle loro caratteristiche, in:

- a) servizi ordinari: offerti alla generalità degli utenti a normali condizioni di trasporto;
- b) servizi speciali: riservati a determinate categorie di utenti individuate con deliberazione

della Giunta provinciale in considerazione delle caratteristiche individuali degli utenti, ovvero delle particolari funzioni sociali del servizio;

- c) servizi turistici: aventi lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche o altre particolari attrattive di località della provincia di Trento, ovvero di località site in altra provincia o regione purché, in quest'ultimo caso, la parte prevalente del percorso si svolga sul territorio provinciale, oppure di garantire il collegamento tra vari centri o servizi nell'ambito di un bacino territoriale caratterizzato da afflusso turistico;
- c bis) servizi a chiamata: servizi pubblici flessibili in termini di percorso e orari, svolti in territori a domanda debole ⁽³⁾.

Art. 3

Piano provinciale dei trasporti

1. In armonia con il piano generale nazionale dei trasporti, con il programma di sviluppo provinciale e con il piano urbanistico provinciale, la Giunta provinciale approva il piano provinciale dei trasporti sentito il comitato tecnico-consultivo dei trasporti.

2. Il piano tende al perseguimento dei seguenti fini:

- a) attuazione di una gestione coordinata dei diversi sistemi di trasporto, sia di persone che di merci, mediante la promozione di sistemi integrati di mobilità;
- b) ristrutturazione e costruzione di opere ed infrastrutture necessarie alla realizzazione dell'obiettivo di cui alla lettera a);
- c) contenimento dei consumi energetici e riduzione delle cause di inquinamento atmosferico ed acustico.

3. Il piano contiene:

- a) l'individuazione degli orientamenti dello sviluppo dei trasporti urbani ed extraurbani e delle relative infrastrutture;
- b) l'individuazione degli indirizzi e degli interventi per l'integrazione ed il coordinamento intermodale dei diversi sistemi;
- c) l'indicazione delle priorità degli interventi in materia di trasporti pubblici locali;
- d) la definizione della rete dei servizi pubblici di trasporto extraurbani;
- e) l'individuazione dei comuni all'interno dei quali si svolgono servizi pubblici di trasporto urbani.

4. Il piano ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in ogni tempo, con l'osservanza delle procedure stabilite per la sua approvazione.

4 bis. Per l'esecuzione dei lavori inerenti infrastrutture a servizio del sistema dei trasporti pubblici finanziati dalla Provincia, l'approvazione da parte della Provincia dei relativi progetti, purché conformi al piano urbanistico provinciale, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché d'indifferibilità e urgenza del lavoro. Qualora i predetti progetti comportino varianti agli strumenti urbanistici esistenti, si applica l'articolo 5 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativo alla conformità urbanistica delle opere ⁽⁴⁾

Capo II

Organizzazione dei servizi pubblici di trasporto

Art. 4

Costituzione della Trentino trasporti s.p.a.

1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a promuovere la costituzione,

mediante fusione fra le società Atesina s.p.a. e Ferrovia Trento - Malè s.p.a., di una società per azioni denominata "Trentino trasporti s.p.a.", di cui detiene da sola o con altri enti pubblici almeno il 51 per cento delle azioni, avente per oggetto:

- a) la gestione dei servizi pubblici di trasporto;
- b) la gestione dei servizi accessori o connessi;
- c) la realizzazione delle opere e degli impianti nonché l'acquisizione dei mezzi relativi ai servizi di cui alle lettere a) e b);
- d) l'apprestamento di aree e la realizzazione di strutture per il trasporto delle merci, il loro smistamento e magazzinaggio e per l'interscambio modale.

2. La Trentino trasporti s.p.a. può assumere partecipazioni in società aventi oggetto analogo anche promuovendone la costituzione.

3. La Trentino trasporti s.p.a. subentra di diritto nelle concessioni per l'esercizio ferroviario rilasciate alla Ferrovia Trento - Malè s.p.a. ed in tutti i rapporti giuridici, ivi compresi quelli relativi ai finanziamenti pubblici, connessi alle concessioni medesime. La Trentino trasporti s.p.a. subentra altresì di diritto nelle concessioni provinciali per i servizi di trasporto su strada già rilasciate alla stessa Ferrovia Trento - Malè s.p.a. ed all'Atesina s.p.a. In caso di liquidazione della Trentino trasporti s.p.a. la Provincia subentra di diritto nella titolarità dei beni destinati all'esercizio ferroviario nonché dei beni acquisiti con finanziamenti provinciali.

4. La Provincia è autorizzata a cedere gratuitamente ai comuni che gestiscono servizi pubblici di trasporto urbani azioni di sua proprietà fino alla concorrenza del 20 per cento del capitale sociale. Il riparto delle predette azioni tra i comuni è effettuato in base alla diversa incidenza dei servizi di trasporto urbani.

Art. 5

Statuto della Trentino trasporti s.p.a.

1. La Giunta provinciale approva lo statuto della Trentino trasporti s.p.a.

2. Lo statuto della Trentino trasporti s.p.a. deve prevedere che a norma dell'articolo 2458 del codice civile sia riservata alla Giunta provinciale ed ai comuni azionisti della stessa società che gestiscono servizi pubblici di trasporto urbani la nomina di amministratori o sindaci.

Art. 6

omissis ⁽⁵⁾

Titolo II

Gestione dei servizi pubblici di trasporto

Capo I

Servizi pubblici di trasporto extraurbani

Art. 7

Accordo di programma

1. In attuazione del piano provinciale dei trasporti la Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico-consultivo dei trasporti, definisce con la società di cui all'articolo 4 un

accordo di programma per la gestione dei servizi pubblici di trasporto extraurbani e la realizzazione degli investimenti relativi ai servizi pubblici di trasporto urbani ed extraurbani.

2. Sono elementi dell'accordo di cui al comma 1:

- a) i livelli qualitativi dei servizi nonché i criteri per l'affidamento degli stessi a società controllate o partecipate dalla società di cui all'articolo 4 o ad imprese appaltatrici nelle ipotesi previste dalla presente legge;
- b) l'individuazione dei livelli minimi di utilizzo dei servizi pubblici e le azioni finalizzate allo sviluppo della domanda e dell'offerta del servizio;
- c) la definizione delle opere, del materiale rotabile e delle infrastrutture necessarie e complementari alla rete dei servizi pubblici di trasporto, nonché di altri eventuali investimenti da attuare direttamente dalla società o dalle sue controllate o partecipate;
- d) il fabbisogno finanziario per gli investimenti e per la gestione dei servizi pubblici di trasporto;
- e) *omissis*
- f) *omissis*

3. Gli investimenti di cui alla lettera c) del comma 2 comprendono infrastrutture, opere, impianti, autostazioni, parcheggi, aree di interscambio modale di passeggeri e merci ed in genere tutte le opere facenti parte dei complessi immobiliari destinati all'esercizio di servizi di trasporto o ad essi inerenti, nonché l'acquisto di materiale rotabile, attrezzature e macchinari relativi ai servizi di trasporto.

4. *omissis*

5. Gli orari e le prescrizioni di carico sono proposti dalla società di cui all'articolo 4 e approvati dal dirigente del servizio comunicazioni e trasporti.

6. *omissis*

7. Le previsioni contenute nell'accordo di programma equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità delle opere previste. Qualora per la realizzazione delle opere si renda necessario l'esproprio di immobili, si applicano a favore della società di cui all'articolo 4, nonché delle società controllate o partecipate di cui al comma 2 dell'articolo 4, la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 concernente "Norme sulla espropriazione per pubblica utilità".

8. L'accordo ha la durata di tre anni solari ed è modificabile annualmente con validità per il rimanente periodo.

9. Fino alla definizione di nuovo accordo, la società continua a svolgere i servizi pubblici di trasporto sulla base dell'accordo precedente ⁽⁶⁾.

Art. 8

Esercizio dei servizi pubblici di trasporto

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, 11 e 18, i servizi pubblici di trasporto sono esercitati, secondo le modalità previste nell'accordo di programma dalla società di cui all'articolo 4, fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 46, comma 1. Detta società può provvedere ai servizi speciali o turistici anche tramite società da essa controllate o partecipate.

2. La Giunta provinciale stabilisce i requisiti tecnici e finanziari delle imprese di trasporto cui le società esercenti i servizi pubblici di trasporto ai sensi del comma 1 possono affidare in appalto i servizi che si svolgono in periodi limitati di tempo o in zone decentrate o in condizioni territoriali particolarmente difficili o comunque in condizioni tali per cui il ricorso all'appalto risulti economicamente conveniente. Il servizio viene svolto secondo le modalità indicate nel contratto-tipo di appalto approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del comitato tecnico-consulativo dei trasporti e secondo standard qualitativi di servizio che non potranno essere inferiori a quelli praticati

direttamente dalle società titolari.

2 bis. Nei casi di affidamento a società a capitale interamente pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 7, lettera d), della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici), compete al comitato di indirizzo degli enti affidanti la definizione dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese di trasporto cui la società affidataria può subaffidare quota parte dei servizi, sulla base di linee guida adottate dalla Giunta provinciale. Tali linee guida contengono in particolare, anche in modo differenziato in relazione alle specificità orografiche del territorio da servire, indicazioni relative a:

- a) età dei mezzi utilizzati e capacità tecnica degli stessi;
- b) requisiti di formazione del personale, in particolare in relazione alla guida in montagna e su strade innevate quando necessario in ragione delle caratteristiche orografiche del territorio servito;
- c) dotazione di personale idonea a garantire il servizio (7).

Art. 9

Servizi pubblici di trasporto in regime di concessione

1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i servizi e le relative opere ed infrastrutture, con esclusione di quelli urbani e di quelli definiti dall'accordo di programma di cui all'articolo 7, da assoggettare al regime della concessione ai sensi del presente articolo.

2. La concessione per i servizi pubblici di trasporto individuati ai sensi del comma 1, è rilasciata ad imprese che abbiano i requisiti tecnico-finanziari determinati con deliberazione della Giunta provinciale sentito il comitato tecnico-consultivo dei trasporti.

3. Al rilascio della concessione provvede la Giunta provinciale, mediante esperimento di procedure di gara previste dalla normativa provinciale in materia di contratti e di opere pubbliche, nonché nel rispetto degli atti normativi di recepimento delle normative comunitarie.

4. La concessione ha la durata massima di nove anni se riguarda servizi automobilistici e di settanta anni se riguarda servizi ad impianti fissi e può essere rinnovata.

5. Il servizio affidato in concessione è esercitato secondo le disposizioni contenute nel contratto di servizio stipulato tra la Provincia autonoma di Trento ed il concessionario. Nel contratto è determinata la durata della concessione stessa e sono fissate tutte le prescrizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico da osservare nella costruzione delle opere e nella gestione dei servizi, ivi compresi la fissazione del grado minimo di copertura dei costi con le entrate tariffarie, nonché il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Art. 10

Provvedimenti relativi alla concessione

1. Qualsiasi variazione dell'impresa concessionaria deve essere preventivamente approvata dalla Giunta provinciale.

2. La cessione della concessione è vietata.

3. Il titolare incorre nella decadenza dalla concessione nei seguenti casi:

- a) venga a perdere i requisiti di idoneità di cui al comma 2 dell'articolo 9;
- b) non dia inizio al servizio nel termine stabilito, lo interrompa, lo effettui con ripetute irregolarità, non ottemperi a disposizioni impartite dalla Giunta provinciale, non rispetti

senza giustificato motivo i termini di inizio e ultimazione delle opere, si renda inadempiente ad altri obblighi derivanti dal disciplinare o imposti da norme di legge o regolamenti;

- c) nei casi previsti dal provvedimento legislativo concernente disposizioni in ordine ai contratti stipulati dalla Provincia autonoma di Trento ed al rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei beneficiari di agevolazioni accordate dalla Provincia autonoma di Trento.

4. Nei casi indicati nel comma 3 la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da una diffida intimata dall'assessore provinciale al quale è affidata la materia delle comunicazioni e trasporti ed opera dalla scadenza del termine stabilito nella diffida.

5. Nei casi in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano il rilascio della concessione, la Giunta provinciale ha la facoltà di revocare la concessione stessa. Quando ne venga sospeso l'esercizio per causa di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo entro un congruo termine, la Giunta provinciale può emettere il provvedimento di risoluzione della concessione.

6. In caso di revoca, risoluzione, mancato rinnovo della concessione o di decadenza per inadempienza degli impegni previsti dal disciplinare il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo.

7. Le attrezzature fisse e mobili e il materiale rotabile possono essere rilevati a prezzi di mercato dalla Giunta provinciale con diritto di prelazione al netto di eventuali contributi statali o provinciali.

8. In caso di servizi ferroviari o altri servizi ad impianti fissi, alla scadenza della relativa concessione la Provincia subentra di diritto nella titolarità dei beni destinati all'esercizio dei servizi medesimi.

Art. 11

Servizi di trasporto urbani ed extraurbani per alunni

1. Al fine di garantire agli alunni delle scuole dell'infanzia, delle elementari e delle medie inferiori la frequenza scolastica, la Provincia istituisce servizi speciali per il trasporto degli alunni.

2. La Giunta provinciale definisce con deliberazione le caratteristiche dei servizi nonché i criteri e le modalità della loro organizzazione.

3. Per la gestione dei servizi speciali urbani ed extraurbani di trasporto per alunni la Giunta provinciale stipula contratti di trasporto con le imprese aventi i requisiti tecnici e finanziari stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 2. Qualora l'importo presunto dei singoli contratti sia inferiore a quello costituente limite per l'applicazione della normativa comunitaria, per la scelta del contraente è ammesso il ricorso alla trattativa privata, fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 4 dell'articolo 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)

3 bis. La Giunta provinciale può altresì affidare la gestione dei servizi di cui al presente articolo alle società che operano sulla base di accordi di programma definiti ai sensi dell'articolo 7; in relazione a tale affidamento sono apportate ai predetti accordi le necessarie integrazioni (⁸).

Art. 12

Servizi di trasporto per portatori di minorazioni

1. La Giunta provinciale può autorizzare la società di cui all'articolo 4 a stipulare le

convenzioni previste dall'articolo 20 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 concernente "Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento.

1 bis. Per garantire l'effettivo godimento del diritto allo studio la Provincia assicura gratuitamente agli alunni portatori di handicap non autosufficienti i servizi disciplinati dall'articolo 11 necessari alla frequenza scolastica, fino alla conclusione del secondo ciclo di studi ⁽⁹⁾.

Art. 13

Segni distintivi dei mezzi

1. L'assessore provinciale al quale è affidata la materia delle comunicazioni e trasporti, sentito l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento, stabilisce i segni distintivi atti ad individuare gli autobus di linea ed i mezzi adibiti al trasporto degli alunni ⁽¹⁰⁾.

Art. 14

Uso delle stazioni

1. L'uso delle stazioni è obbligatorio per tutti i mezzi di trasporto pubblico che effettuano fermate nelle località in cui sono situate le stazioni.

2. Le società e le imprese esercenti servizi di trasporto facenti capo alle stazioni concorrono alle relative spese di esercizio nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

Art. 15

Distrazione dei veicoli

1. Previa autorizzazione dell'assessore provinciale, al quale è affidata la materia delle comunicazioni e trasporti, gli autobus destinati al noleggio con conducente possono essere impiegati in servizio di linea e viceversa.

2. L'autorizzazione è concessa solo nel caso in cui sia comunque garantito il regolare svolgimento dei servizi ⁽¹¹⁾.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale è individuata la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di cui al comma 1.

Art. 16

Convenzioni con le Ferrovie dello Stato s.p.a.

1. Al fine di incentivare l'uso integrato dei mezzi di trasporto pubblico, la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare con le Ferrovie dello Stato s.p.a. apposite convenzioni concernenti l'utilizzazione dei titoli di viaggio su percorsi promiscui e cumulativi, nonché l'impiego di impianti, mezzi ed infrastrutture, nell'ambito del territorio provinciale.

2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta provinciale è altresì autorizzata:

- a) a stipulare con le Ferrovie dello Stato s.p.a. convenzioni per la realizzazione di opere ed infrastrutture ferroviarie, nonché per l'acquisto di materiale rotabile, impianti fissi ed attrezzature;
- b) ad anticipare la copertura finanziaria delle opere da realizzarsi e degli acquisti da effettuarsi secondo le convenzioni di cui alla lettera a), salvo rivalsa nei confronti delle Ferrovie dello Stato s.p.a. che verrà esercitata senza ulteriori oneri finanziari nelle

forme e nei modi previsti dalle singole convenzioni ed in ogni caso non oltre dieci anni dalla stipulazione delle stesse;

- c) a sostenere in parte, ed in relazione all'interesse provinciale e locale degli interventi, le spese nella misura massima del 35 per cento del costo totale risultante dai progetti regolarmente approvati nei casi e nei modi che verranno fissati dalle singole convenzioni.

3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 sono determinati in particolare gli interventi per l'ammodernamento, la riduzione dei tempi di percorrenza e il miglioramento funzionale della tratta ferroviaria Trento - Primolano. Per la realizzazione di interventi caratterizzati da elevata significatività economico-sociale e rilevanza per gli obiettivi programmatici della Provincia, la Giunta provinciale è autorizzata a sostenere le spese previste nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2, anche in deroga alla misura massima prevista dalla lettera c) del medesimo comma ⁽¹²⁾.

Art. 16 bis

Disposizioni per favorire il trasporto integrato

1. Per ridurre l'impatto ambientale, sanitario e sociale del traffico su gomma e per favorire lo sviluppo del trasporto combinato, anche in attuazione della convenzione per la protezione delle Alpi, ratificata dalla legge 14 ottobre 1999, n. 403, nonché dei relativi protocolli di attuazione, la Provincia può concedere aiuti ai soggetti gestori dei servizi di trasporto integrato ferro-gomma, ivi compresi i servizi forniti nell'ambito della piattaforma intermodale situata sul territorio provinciale, per assicurare, in condizioni di non discriminazione, una riduzione delle tariffe praticate dai gestori, con riferimento alle tratte che interessano almeno in parte il territorio provinciale.

2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo, assicurando in ogni caso parità di condizioni ai soggetti gestori dei servizi previsti dal comma 1.

2 bis. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, l'efficacia di questo articolo è subordinata alla decisione di autorizzazione della Commissione europea prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ⁽¹³⁾.

Art. 17

Trasferimento di beni

1. La Giunta provinciale è autorizzata a cedere in proprietà o in uso, a titolo di contributo in conto capitale, alla società di cui all'articolo 4 e a società da essa controllate o partecipate che esercitino servizi pubblici di trasporto o servizi ad essi accessori o connessi, beni immobili e mobili di proprietà della Provincia, destinati o da destinarsi ai servizi medesimi.

1 bis. I beni già destinati e funzionali al trasporto pubblico sono ceduti gratuitamente alla Trentino trasporti s.p.a. ⁽¹⁴⁾.

2. I beni trasferiti sono destinati esclusivamente alle finalità di cui al comma 1 e non possono essere alienati o distolti dalla destinazione individuata se non previa autorizzazione della Giunta provinciale.

3. In caso di liquidazione della Trentino trasporti s.p.a. e di sue controllate o partecipate i beni ad esse cedute in proprietà ai sensi del comma 1 rientrano nel patrimonio della Provincia autonoma di Trento.

Art. 18

Autolinee interregionali svolgentisi prevalentemente sul territorio della provincia di Trento

1. L'esercizio di autolinee svolgentisi prevalentemente sul territorio della provincia di Trento e per la parte non prevalente del percorso sul territorio della provincia di Bolzano o di una regione finitima, è subordinato a concessione che può essere assentita a società diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 dell'articolo 4.

2. Le domande per il rilascio di nuove concessioni o per il rinnovo o la modifica di quelle in atto devono essere inviate al servizio comunicazioni e trasporti. La Giunta provinciale stabilisce la documentazione da allegare alla domanda ai fini dell'istruttoria.

3. Le concessioni di cui al comma 1 sono assentite con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il comitato di cui all'articolo 6, mediante esperimento di procedure di gara previste dalla normativa provinciale in materia di contratti.

4. L'esperimento della gara deve essere preceduto da un'intesa, mediante la stipula di apposita convenzione, con la provincia o regione sul cui territorio si svolge la parte non prevalente del percorso. L'intesa può riguardare, oltre al percorso, agli orari ed alle fermate, anche le eventuali agevolazioni tariffarie da concedersi agli utenti, nonché il criterio per la ripartizione a carico degli enti interessati dei contributi e delle sovvenzioni da erogarsi alle società concessionarie, computati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 25.

5. I servizi sono svolti sulla base di un contratto di servizio contenente gli elementi di cui all'articolo 9, comma 5 e le cause di decadenza dalla concessione tra le quali devono essere ricomprese quelle previste all'articolo 10, comma 3.

6. Il presente articolo non si applica alle autolinee interregionali svolgentisi prevalentemente sul territorio della provincia di Trento e per la parte non prevalente del percorso sul territorio della provincia di Bolzano o di una regione finitima, qualora entrambi i capolinea si trovino nella provincia di Trento.

Art. 19

Autolinee interregionali svolgentisi prevalentemente al di fuori della provincia di Trento

1. In sede di raggiungimento dell'intesa con la regione o provincia competente al rilascio delle concessioni di autolinee interregionali svolgentisi prevalentemente al di fuori della provincia di Trento, la Giunta provinciale può esprimere particolari indicazioni in merito al percorso, agli orari, alle fermate, alle prescrizioni di carico ed alle tariffe, limitatamente alle tratte che si svolgono nell'ambito della provincia di Trento.

2. Qualora in seguito alle condizioni dell'intesa di cui al comma 1 nel territorio provinciale si applichino tariffe inferiori a quelle previste per le rimanenti tratte, possono essere erogati concorsi finanziari all'impresa concessionaria dell'autolinea interregionale, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti con apposita deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 20

Investimenti e gestioni aeroportuali

1. La Giunta provinciale, in armonia con le previsioni del piano provinciale trasporti, è autorizzata a promuovere la stipula di un apposito contratto di servizio con la società Aeroporto G. Caproni s.p.a. per provvedere alla realizzazione degli investimenti ed alla gestione dell'aeroporto di Trento - Mattarello.

2. La Provincia concorre alle spese di gestione ritenute ammissibili per il funzionamento della struttura aeroportuale nei limiti e secondo le modalità indicate nel

contratto di servizio di cui al comma 1 ⁽¹⁵⁾.

3. Gli investimenti di cui al comma 1 sono ammessi ai contributi previsti all'articolo 26.

4. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere in uso a titolo gratuito alla società Aeroporto G. Caproni s.p.a. i beni aeroportuali di proprietà della Provincia autonoma di Trento.

Art. 21

Tariffe

1. La Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico consultivo dei trasporti di cui all'articolo 6, approva annualmente le tariffe, ordinarie ed agevolate, nonché i titoli di viaggio, dei servizi pubblici di trasporto extraurbani previsti nell'accordo di programma di cui all'articolo 7 e dei servizi pubblici di trasporto per alunni. Il sistema tariffario provinciale prevede la libera circolazione gratuita per le persone ultrasessantenni residenti in provincia di Trento che hanno un reddito mensile netto, calcolato assumendo il reddito mensile netto del nucleo familiare diviso il numero di componenti, non superiore all'importo mensile lordo della pensione minima, individuata con deliberazione della Giunta provinciale.

2. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto deve essere idonea ad assicurare il grado di copertura dei costi fissato nell'accordo di programma ed è effettuata attenendosi ai seguenti principi:

- a) concorrenzialità del mezzo pubblico rispetto al mezzo privato;
- b) classificazione degli utenti secondo le tipologie di agevolazione tariffaria a ciascuno applicata;
- c) valutazione dello stato di bisogno degli utenti in relazione ai criteri individuati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;
- d) omogeneizzazione delle tariffe fra i diversi sistemi di trasporto e semplificazione ai fini di una più agevole conoscibilità ed economicità di applicazione.

3. Le tariffe dei servizi turistici devono risultare remunerative del costo dei servizi stessi. L'onere delle tariffe può essere posto in parte a carico dell'utente ed in parte a carico di aziende, enti e soggetti pubblici o privati con i quali la società di cui all'articolo 4 stipuli apposite convenzioni.

4. Sulle linee dei servizi pubblici di trasporto non è riconosciuta la validità di titoli di viaggio gratuiti o di agevolazioni tariffarie che non siano previsti ai sensi del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1 bis.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1994 è fatto divieto alla Trentino trasporti s.p.a. e, ove non costituita, alle società Atesina s.p.a. e Ferrovia Trento - Malé s.p.a., nonché alle altre società ed imprese di cui agli articoli 9, 11 e 18 di rilasciare tessere di libera circolazione o biglietti gratuiti o a prezzo ridotto sulle linee da esse gestite, salvo che per i dipendenti che usufruiscono dei servizi pubblici di trasporto per ragioni di servizio, ivi comprese le esigenze di trasferimento tra il luogo di residenza o abituale dimora e quello di lavoro.

6. Tutte le entrate derivanti dalla gestione di servizi pubblici di trasporto da parte della società di cui all'articolo 4 e da sue controllate o partecipate, sono introitate nei rispettivi bilanci di esercizio e costituiscono ricavi delle società. Dell'ammontare complessivo di tali entrate si tiene conto in sede di determinazione dei contributi d'esercizio di cui all'articolo 25 secondo quanto disposto dal comma 1 dello stesso articolo ⁽¹⁶⁾.

Capo II *Servizi pubblici di trasporto urbani*

Art. 22 *Gestione dei servizi pubblici di trasporto urbani*

1. I comuni individuati nel piano provinciale dei trasporti provvedono alla gestione dei servizi pubblici di trasporto urbani che si svolgono prevalentemente sul rispettivo territorio, ivi compresi i servizi funiviari che collegano strade o ferrovie e centri permanentemente abitati o fra centri abitati, nonché all'interno degli stessi.

2. I servizi che interessano più comuni individuati nel piano provinciale dei trasporti sono gestiti secondo le forme associative e di cooperazione previste dall'ordinamento dei comuni.

3. Per la gestione dei servizi di cui al comma 1 i comuni si avvalgono della Trentino trasporti s.p.a. secondo le disposizioni del presente capo.

3 bis. I comuni affidano i servizi urbani turistici diversi da quelli di cui al comma 3 ter a imprese di trasporto individuate attraverso procedure di gara a evidenza pubblica.

3 ter. Per i servizi urbani turistici che, secondo un'individuazione effettuata con deliberazione della Giunta provinciale, abbiano caratteristiche di connessione con i servizi extraurbani, i comuni, in alternativa alle procedure di gara, possono procedere all'affidamento al soggetto affidatario dei servizi di trasporto pubblico extraurbani.

3 quater. I comuni possono affidare i servizi a chiamata ed altri servizi integrativi alla linea al soggetto affidatario dei servizi di trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 11, in alternativa alle apposite procedure di gara ⁽¹⁷⁾.

Art. 23 *Programmazione ed esercizio*

1. I comuni individuati nel piano provinciale dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori maggiormente rappresentative, definiscono con la società di cui all'articolo 4 accordi di programma per la gestione dei rispettivi servizi pubblici di trasporto urbani aventi i contenuti e la durata dell'accordo di cui all'articolo 7, con esclusione delle prescrizioni relative agli investimenti. Gli accordi sono definiti tenuto conto:

- a) di quanto stabilito con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 24, comma 1;
- b) delle risorse messe a disposizione dalla Provincia ai sensi dello stesso articolo 24;
- c) delle condizioni di equilibrio del bilancio del comune;
- d) dell'accordo di programma di cui all'articolo 7 per i servizi extraurbani, con particolare riguardo alle previsioni di investimento;
- e) del principio che si informa all'obiettivo della riduzione del divario fra costi ed entrate dei servizi pubblici di trasporto.

2. Si applicano le disposizioni del comma 9 dell'articolo 7, nonché del comma 5 del medesimo articolo, intendendosi sostituito il dirigente del servizio comunicazioni e trasporti dal competente funzionario del comune.

3. La Trentino trasporti s.p.a. gestisce i servizi urbani secondo le modalità indicate negli accordi di programma ⁽¹⁸⁾.

Art. 24

Tariffe, finanziamento ed integrazione dei servizi pubblici di trasporto urbani ed extraurbani

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentite la società di cui all'articolo 4, le organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori maggiormente rappresentative e i comuni che gestiscono i servizi di trasporto urbani, sono definite la struttura tariffaria e i limiti massimi di variazione delle tariffe in modo tale da garantire:

- a) la concorrenzialità del mezzo pubblico rispetto al privato;
- b) l'integrazione tariffaria con i servizi extraurbani e con i servizi urbani limitrofi;
- c) il grado di copertura minimo dei costi con gli introiti tariffari.

2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'uso coordinato dei mezzi pubblici di trasporto nonché per la conseguente regolazione dei rapporti finanziari.

3. I comuni che gestiscono i servizi pubblici di trasporto urbani determinano annualmente le tariffe di trasporto, nonché i titoli di viaggio, tenendo conto dei criteri e degli indirizzi generali indicati nella deliberazione di cui al comma 1.

4. Sulle linee dei servizi pubblici di trasporto urbani non è riconosciuta la validità di titoli di viaggio gratuiti o di agevolazioni tariffarie che non siano previsti ai sensi del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1 bis, e dal secondo periodo dell'articolo 21, comma 1; sulle linee medesime si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 5.

5. Con le leggi in materia di finanza locale è disposta l'istituzione tra i trasferimenti correnti di un apposito fondo destinato al finanziamento dei servizi pubblici di trasporto urbani gestiti dai comuni ⁽¹⁹⁾.

6. L'entità del fondo, determinata secondo le disposizioni previste dalle leggi di cui al comma 5, è stabilita in relazione ai fabbisogni per la gestione dei servizi, calcolati con riferimento ai costi standard di cui all'articolo 27, nonché alle risorse acquisibili in corrispondenza al grado minimo di copertura fissato nella deliberazione di cui al comma 1.

7. Accedono al predetto fondo i comuni e loro forme associative che gestiscono i servizi di trasporto urbani. Su richiesta degli stessi comuni i finanziamenti possono essere corrisposti direttamente alla società di cui all'articolo 4.

8. L'erogazione dei trasferimenti disposti a valere sul fondo di cui al comma 5 è effettuata secondo le disposizioni previste dalle leggi di cui al medesimo comma.

9. Per gli investimenti relativi ai servizi pubblici di trasporto urbani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 ⁽²⁰⁾.

Titolo III *Interventi finanziari*

Art. 25

Contributi in conto esercizio per i servizi pubblici di trasporto extraurbani

1. *omissis*

2. *omissis*

3. La Giunta provinciale può assegnare contributi, a ripiano delle perdite di esercizio che dovessero eccedere i contributi calcolati con i criteri stabiliti al comma 1, solo in via eccezionale e sulla base del programma di riorganizzazione di cui al comma 4.

4. Nel caso indicato al comma 3, la società di cui all'articolo 4, previa specificazione dei vincoli e dei fattori interni ed esterni non modificabili aziendalmente che hanno determinato il risultato di gestione, elabora un programma di riorganizzazione aziendale che consenta il rientro alla situazione di equilibrio economico in un periodo non superiore

al quinquennio.

5. I contributi di cui al comma 1 possono essere assegnati anche alle società esercenti servizi pubblici di trasporto esistenti in regime di concessione ed alle società controllate e partecipate dalla società i cui all'articolo 4 nel caso in cui queste provvedano direttamente alla gestione dei servizi a norma del comma 1 dell'articolo 8.

6. I contributi in conto esercizio possono essere erogati anche in via anticipata, tramite l'assegnazione di acconti, in misura non superiore al 50 per cento dell'assegnazione disposta per l'anno precedente ⁽²¹⁾.

Art. 26

Finanziamenti degli investimenti

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare, a titolo di contributo in conto capitale fino al 100 per cento, alla società di cui all'articolo 4 ed a società da essa controllate o partecipate, nonché ad imprese concessionarie di servizi ai sensi dell'articolo 9 fondi per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 7, comma 3 ed all'articolo 9, comma 1.

2. Il contributo previsto dal comma 1 può essere concesso anche sotto forma di contributi annui, che possono essere destinati anche alla copertura di operazioni di provvista finanziaria contratte dalle società per la realizzazione degli investimenti previsti dagli articoli 7, comma 3, e 9, comma 1 ⁽²²⁾.

Art. 27

Misure per il contenimento degli oneri a carico della finanza pubblica per il trasporto pubblico locale

1. Per i casi di affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici) la Giunta provinciale stabilisce i criteri per la determinazione del costo economico standardizzato di produzione dei servizi di trasporto nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza.

2. La Provincia e i comuni titolari del servizio di trasporto urbano determinano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, il costo economico standardizzato; tale costo è soggetto a revisione in relazione alla variazione del costo del lavoro, dei costi di trazione o di altri costi derivanti da vincoli o fattori non modificabili dall'azienda.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Provincia e i comuni titolari del servizio di trasporto urbano, tenendo conto delle proposte presentate dalla società, definiscono, per la parte di propria competenza, il programma dei servizi da attuare e il piano dei finanziamenti a proprio carico ⁽²³⁾.

Art. 28

Rilevazioni annuali di indicatori di efficienza ed efficacia

1. La società di cui all'articolo 4, tenuto conto delle indicazioni contenute negli accordi di programma di cui agli articoli 7 e 23, in collaborazione con il servizio comunicazioni e trasporti, sentito il comitato per la modernizzazione del sistema pubblico e per lo sviluppo, dispone la rilevazione periodica, per periodi comunque non superiori all'anno, di dati necessari alla verifica dell'andamento temporale di significativi indicatori di efficienza ed efficacia dei servizi di trasporto ⁽²⁴⁾.

2. Le rilevazioni riguardano in particolare il grado di copertura della domanda di trasporto da parte dell'offerta, la qualità del servizio, la velocità commerciale, la produttività, i costi unitari e il grado di competitività con i mezzi di trasporto privato.

3. Una tabella indicativa dei raffronti intertemporali di detti indicatori deve essere allegata al bilancio della società di cui all'articolo 4 in sede di approvazione.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite la modalità, gli indicatori e gli altri elementi oggetto delle rilevazioni, nonché la periodicità delle medesime.

Art. 29

Determinazioni della Giunta provinciale

1. Fatto salvo quanto già contenuto nell'accordo di programma la Giunta provinciale con propria deliberazione determina:

- a) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo di cui alla presente legge, nonché la documentazione da allegare alle medesime;
- b) le tipologie di spesa ammissibile a contributo ai sensi dell'articolo 26;
- c) le modalità ed i termini per la rendicontazione dei contributi concessi ai sensi della presente legge;
- d) i criteri per la graduazione dei contributi di cui all'articolo 26;
- e) le modalità di erogazione dei contributi di cui agli articoli 25 e 26.

Titolo IV

Funzioni in materia di personale delle società esercenti i servizi pubblici di trasporto

Art. 30

Funzioni amministrative relative al personale

1. Gli adempimenti concernenti il personale delle società esercenti i servizi pubblici di trasporto ai sensi della presente legge di competenza della Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi degli articoli 10, 14 e 38 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, modificato dall'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1982, dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1958, n. 138 e dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1085, sono attribuiti ai rispettivi consigli di amministrazione delle medesime società.

2. I ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica di cui all'articolo 3 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 sono soppressi.

3. Sono altresì soppressi i ricorsi in materia di applicazione della normativa sull'orario di lavoro del personale di cui all'articolo 11 della legge 14 febbraio 1958, n. 138.

4. L'attività di vigilanza di cui all'articolo 12 della legge 14 febbraio 1958, n. 138 è svolta dalla Provincia autonoma di Trento attraverso i propri servizi competenti in materia di lavoro e trasporti.

5. *omissis*

6. *omissis* ⁽²⁵⁾

Titolo V

Sicurezza, vigilanza e regolarità di esercizio

Art. 31

Norme in materia di sicurezza

1. In materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, intendendosi sostituiti al Ministro dei trasporti la Giunta provinciale ed al competente ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione il servizio competente in materia di trasporti per i trasporti su strada, e il servizio competente in materia di infrastrutture ferroviarie per i trasporti su ferrovia ⁽²⁶⁾.

Art. 32

Comportamento degli utenti

1. Gli utenti dei servizi pubblici di trasporto gestiti ai sensi degli articoli 8, 9, 18 e 22, nonché dei servizi ferroviari di cui all'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale), sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri esercizi di trasporto) e, in caso di violazioni di tali disposizioni, sono soggetti alle sanzioni amministrative dalle stesse previste, con i seguenti adattamenti:

- a) gli importi minimi e massimi della sanzione amministrativa prevista dal terzo comma dell'articolo 20 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 sono fissati rispettivamente in lire 50.000 e lire 150.000;
- b) gli importi minimi e massimi delle altre sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentati del 100 per cento.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"). All'accertamento ed alla contestazione immediata dell'infrazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 della stessa legge, provvedono gli agenti dipendenti dalle società che esercitano i servizi di trasporto, nonché i dipendenti assegnati al servizio comunicazioni e trasporti, individuati con deliberazione della Giunta provinciale ovvero, per i servizi urbani a decorrere dal 1° gennaio 1996, i dipendenti comunali a ciò autorizzati. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta rispettivamente al dirigente del servizio comunicazioni e trasporti e, per i servizi urbani a decorrere dal 1° gennaio 1996, al sindaco del comune in cui l'infrazione è stata commessa. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti alle società che esercitano i servizi di trasporto.

2 bis. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 possono essere aggiornati annualmente dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione, in misura non superiore alla variazione media accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatesi negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Al fine di rendere conoscibili agli utenti le disposizioni citate al comma 1, gli esercenti i pubblici servizi di trasporto sono tenuti ad esporne copia, in modo ben visibile, all'interno dei mezzi.

4. Qualora l'utente del pubblico servizio compia atti tali da compromettere la sicurezza e regolarità del servizio, nonché l'incolumità degli altri viaggiatori, gli agenti ed i dipendenti di cui al comma 2 e il conducente del mezzo hanno la facoltà, a loro insindacabile giudizio, di ritirare il titolo di viaggio, qualora sia nominativo, e di impedire la prosecuzione del viaggio ⁽²⁷⁾.

Art. 33

Irregolarità dei documenti di viaggio

1. I viaggiatori che utilizzano i servizi pubblici di trasporto sprovvisti di regolare documento di viaggio o muniti di documento non valido o contraffatto, sono tenuti a corrispondere il prezzo della corsa e sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da 40 a 300 euro. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti alle società che esercitano i servizi di trasporto, con esclusione delle sanzioni amministrative dovute per le infrazioni accertate sui servizi speciali per il trasporto degli alunni, che sono devolute alla Provincia.

1.1. Nei casi del comma 1 al viaggiatore è comunque consentito regolarizzare la propria posizione all'atto della contestazione mediante l'immediato pagamento di una somma pari all'importo del biglietto di corsa semplice maggiorato di 30 euro; i viaggiatori che non regolarizzano la loro posizione sono assoggettati al pagamento della sanzione prevista dal comma 1 e, se maggiorenni, sono fatti scendere dai veicoli.

1 bis. Sono altresì soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pari a 30 euro i viaggiatori in possesso di:

- a) un valido titolo di viaggio di durata almeno settimanale che utilizzano i servizi pubblici di trasporto sprovvisti del titolo;
- b) un valido titolo di viaggio elettronico di durata almeno settimanale che non eseguono le necessarie operazioni di validazione, a meno che non si tratti di viaggiatori sui mezzi dei servizi urbani titolari di abbonamento di libera circolazione per disabili;
- c) un valido titolo di viaggio elettronico a scalare che non eseguono ad ogni salita effettuata entro il periodo di validità che decorre da una prima validazione le necessarie operazioni di ulteriore validazione;
- d) un biglietto urbano cartaceo che non compiono ad ogni salita effettuata entro il periodo di validità che decorre da una prima obliterazione le necessarie operazioni di ulteriore obliterazione.

1 ter. Nei casi previsti dal comma 1 bis al viaggiatore è comunque consentito regolarizzare la propria posizione all'atto della contestazione mediante l'immediato pagamento di una somma pari a 3,50 euro.

2. La constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del documento da parte dell'agente in servizio.

3. L'accertamento dell'infrazione, la sua contestazione immediata nonché la riscossione delle sanzioni amministrative vengono svolte dagli agenti incaricati dell'effettuazione del controllo dalle società che esercitano i servizi di trasporto, nonché dai dipendenti del servizio comunicazioni e trasporti individuati con deliberazione della Giunta provinciale e, per i servizi urbani, dai dipendenti comunali a ciò autorizzati.

3 bis. Le attività di controllo sono svolte dai soggetti previsti dal comma 3 anche nel caso in cui sia prevista, sui bus in servizio urbano, la salita dalla sola porta anteriore, misura che la società di gestione del servizio adotta, per tutte le corse sui bus in servizio urbano, fatta eccezione per quelle che si svolgono nelle ore di maggiore afflusso, individuate con deliberazione attuativa della Giunta provinciale.

4. Copie dei verbali delle infrazioni accertate a norma del comma 3 del presente articolo dagli agenti delle società esercenti i servizi di trasporto devono essere inviati al servizio comunicazioni e trasporti e, per i servizi urbani, ai competenti uffici comunali.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale può essere previsto un adeguamento della sanzione amministrativa indicata al comma 1 che si rendesse necessario a seguito delle variazioni del costo della vita ⁽²⁸⁾.

Art. 34

Obblighi degli esercenti i servizi di trasporto. Sanzioni in caso di violazione

1. La Trentino trasporti s.p.a. e le altre società e imprese di cui agli articoli 8, 9, 11 e 18, nonché i soggetti gestori dei servizi ferroviari di cui all'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 527 del 1987, sono tenuti a svolgere il servizio secondo le modalità indicate rispettivamente negli accordi di programma di cui agli articoli 7 e 23, nei contratti di appalto e nei contratti di servizio.

2. È fatto inoltre obbligo alle società ed imprese di cui al comma 1 di comunicare immediatamente all'autorità di vigilanza le cause che possono influire sulla regolarità e sulla sicurezza del servizio, di fornire tutti i dati e gli elementi statistici concernenti il servizio e di agevolare la stessa autorità nell'espletamento del proprio compito.

3. Fatte salve le ipotesi di decadenza dal servizio di cui al comma 3 dell'articolo 10 ed al comma 5 dell'articolo 18, le società od imprese che violino gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 510 euro.

4. Colui che eserciti un pubblico servizio di trasporto al di fuori delle ipotesi previste dalla presente legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

5. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. I dipendenti provinciali o comunali addetti alla vigilanza a norma dell'articolo 35 devono presentare il rapporto di cui all'articolo 17 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, rispettivamente all'assessore provinciale al quale è affidata la materia delle comunicazioni e trasporti o al sindaco, cui compete l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale può essere previsto un adeguamento delle sanzioni amministrative indicate ai commi 3 e 4 che si rendesse necessario a seguito delle variazioni del costo della vita ⁽²⁹⁾.

Art. 35 **Vigilanza**

1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi posti a carico degli utenti spetta agli agenti dipendenti dalla Trentino trasporti s.p.a., da sue controllate o partecipate e dalle società ed imprese di cui agli articoli 8, comma 2, 9 e 18 muniti della qualità di agenti giurati a norma di legge, nonché ai dipendenti del servizio comunicazioni e trasporti appositamente individuati con deliberazione della Giunta provinciale ed ai dipendenti comunali a ciò autorizzati per i servizi urbani.

1 bis. La Provincia promuove accordi con le forze dell'ordine locali e statali per la vigilanza sul corretto comportamento degli utenti dei servizi di trasporto ⁽³⁰⁾.

2. I dipendenti provinciali e comunali suddetti svolgono inoltre la vigilanza sull'osservanza degli obblighi posti a carico della Trentino trasporti s.p.a., sue controllate o partecipate, degli appaltatori dei servizi pubblici di trasporto e delle società concessionarie ed imprese di cui agli articoli 9, 11 e 18 e, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di libera circolazione su tutti i mezzi pubblici di trasporto di competenza provinciale e libero accesso alle stazioni, alle rimesse ed alle officine.

3. I dipendenti del servizio comunicazioni e trasporti appositamente individuati con deliberazione della Giunta provinciale hanno la facoltà di esaminare direttamente i libri, la contabilità ed i documenti delle società e delle imprese di cui agli articoli 8, 9 e 18.

Art. 36
Concorso di sanzioni penali ed amministrative

1. L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale non esclude l'applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge.

Titolo VI
Disposizioni finali, modifiche di leggi provinciali e disposizioni transitorie

Capo I
Disposizioni finali

Art. 37
Ricerche, studi ed attività promozionali

1. La Giunta provinciale può promuovere ed attuare convegni, studi e ricerche sui problemi del trasporto pubblico locale.

2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a svolgere attività promozionali finalizzate ad incentivare l'uso dei mezzi pubblici di trasporto, congiuntamente con la società di cui all'articolo 4.

Art. 38
Vigilanza e sanzioni amministrative

1. Nelle materie di competenza provinciale rientranti nelle attribuzioni del servizio comunicazioni e trasporti l'attività di vigilanza prevista dalle disposizioni vigenti viene esercitata anche dai dipendenti dello stesso servizio individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Qualora sia accertata la violazione di disposizioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria spetta al dirigente del servizio comunicazioni e trasporti l'irrogazione della relativa sanzione.

3. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati nel bilancio provinciale.

4. Restano ferme le disposizioni della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 36, modificata dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e del titolo V della presente legge.

Art. 39
Nuove strutture

1. La Giunta provinciale è autorizzata a costituire nell'ambito del servizio comunicazioni e trasporti gli uffici dell'"Ispettorato di porto" e della "Sicurezza dei servizi pubblici di trasporto" con i criteri di cui all'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento", anche in aggiunta al numero massimo stabilito nel medesimo articolo 8.

2. Fino all'attivazione dell'ufficio dell'ispettorato di porto, il dirigente del servizio

comunicazioni e trasporti adotta i provvedimenti attribuiti all'ispettore di porto dal codice della navigazione e dal relativo regolamento.

Art. 39 bis

Disposizioni in materia di noleggio di autobus con conducente

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), già rilasciata dai comuni, è rilasciata dalla Provincia contestualmente all'autorizzazione per l'esercizio della professione prevista dalla normativa statale di recepimento del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

2. In prima applicazione di quest'articolo, in caso di richiesta di autorizzazione per l'esercizio della professione presentata da imprese già in possesso dell'autorizzazione comunale è contestualmente rilasciata dalla Provincia una nuova autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trasporto, ai sensi del comma 1.

3. Le domande di autorizzazione già presentate ai comuni alla data di entrata in vigore di quest'articolo sono trasmesse da essi alla Provincia e sono definite ai sensi del comma 1. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere disciplinate le modalità di attuazione di questo articolo ⁽³¹⁾.

Art. 39 ter

Disposizioni in materia di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

1. Le autorizzazioni per noleggio con conducente previste dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) sono rilasciate dai comuni, sulla base di un regolamento tipo approvato dalla Giunta provinciale, senza limitazioni di numero, sulla base dell'accertamento dei titoli necessari, sia a persone fisiche che giuridiche.

2. È istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento il ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992.

3. L'iscrizione nel ruolo è condizione per il rilascio, a persona fisica o al legale rappresentante di persona giuridica richiedente, della licenza e dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea, per prestare attività di conducente in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito o un viaggio determinato o in qualità di dipendente di impresa autorizzata all'esercizio o in qualità di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

4. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte della commissione provinciale prevista dal comma 5.

5. È istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento la commissione provinciale per l'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione nel ruolo di cui al comma 2.

6. Con regolamento sono stabiliti i criteri per l'istituzione, l'iscrizione e la tenuta del ruolo e le disposizioni transitorie relative all'applicazione di questo articolo.

7. Questo articolo si applica a decorrere dalla data stabilita dal regolamento. Fino a

tale data continua ad applicarsi la disciplina previgente alla data entrata in vigore di questa disposizione ⁽³²⁾.

Capo II *Modifiche di leggi provinciali*

Art. 40 - Art. 41
omissis ⁽³³⁾

Art. 42
omissis ⁽³⁴⁾

Art. 43
omissis ⁽³⁵⁾

Art. 44
omissis ⁽³⁶⁾

Art. 45
omissis ⁽³⁷⁾

Capo III *Disposizioni transitorie*

Art. 46
Norma transitoria

1. La Provincia, entro il termine di cui all'articolo 11, comma 1, della legge provinciale concernente "Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici", fermo restando quanto previsto dal comma 1 bis, può promuovere la separazione, mediante scissione, di Trentino trasporti s.p.a., della gestione delle reti impianti e delle altre dotazioni patrimoniali - che viene svolta dalla società loro proprietaria, denominata Trentino trasporti s.p.a. -, dall'erogazione del servizio, che viene svolta dalla società denominata Trentino trasporti esercizio TPL s.p.a. Lo statuto di tali società prevede che sia riservata alla Giunta provinciale e ai comuni azionisti la nomina di amministratori o sindaci. Le predette società assicurano la gestione delle reti e l'erogazione del servizio fino all'affidamento disposto ai sensi del comma 1 bis. La Giunta provinciale definisce con la Ferrovia - Trento Malè s.p.a. e con l'Atesina s.p.a. accordi di programma con il contenuto di cui all'articolo 7, sostitutivi dei disciplinari di concessione per la gestione dei servizi pubblici di trasporto.

1 bis. La Provincia e i comuni titolari del servizio di trasporto pubblico urbano, entro la

scadenza del termine previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge provinciale concernente "Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici", affidano la gestione delle reti e l'erogazione del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 7, della medesima legge e dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70. Se l'affidamento dell'erogazione del servizio è disposto ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera c), della legge provinciale citata la quota azionaria del socio privato non può essere inferiore al 30 per cento. Per l'affidamento dei servizi a chiamata e di altri servizi integrativi alla linea si applica l'articolo 22, comma 3 quater.

1 bis 1. Se la normativa statale prevede, per gli affidamenti in corso, scadenze diverse da quella di cui al comma 1 bis, i termini previsti dai commi 1 e 1 bis sono prorogati a tali scadenze.

1 ter. Per i fini dei commi 1 e 1 bis si applicano l'articolo 10 e l'articolo 11, commi 1 e 4, della legge provinciale concernente "Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici". Queste disposizioni non si applicano ai servizi ferroviari locali di cui all'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 527 del 1987.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 i comuni di Trento e Rovereto succedono alla Provincia nelle concessioni per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto urbani nei rispettivi territori e definiscono, nel rispetto dell'articolo 23, accordi di programma con il contenuto dell'articolo 7, sostitutivi dei disciplinari di concessione. Fino alla stipulazione degli accordi di programma, che saranno efficaci decorsi tre mesi dalla loro sottoscrizione, i comuni provvedono alla gestione dei servizi secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale ed applicano le tariffe fissate dalla Giunta medesima.

3. Fino alla costituzione della Trentino trasporti s.p.a. e comunque non oltre il termine previsto dal comma 1 nel caso di istituzione di nuovi servizi extraurbani su strada nonché di servizi interregionali svolgentisi prevalentemente sul territorio provinciale, gli stessi sono affidati, mediante integrazione delle concessioni in atto, all'Atesina s.p.a. o alla Ferrovia Trento - Malé s.p.a. tenuto conto dei bacini di utenza rispettivamente serviti. Nel caso di prolungamento della linea ferroviaria Trento - Malé la relativa concessione di costruzione e gestione è affidata alla Ferrovia Trento - Malé s.p.a. mediante integrazione della concessione in atto.

4. Fino alla costituzione della Trentino trasporti s.p.a. e comunque non oltre il termine previsto dal comma 1 nel caso in cui il piano provinciale dei trasporti individui ulteriori comuni all'interno dei quali svolgere servizi pubblici di trasporto urbani, per la gestione dei servizi medesimi si applica l'articolo 22. I servizi sono affidati all'Atesina s.p.a. o alla Ferrovia Trento - Malé s.p.a., tenuto conto dei bacini di utenza rispettivamente serviti.

5. Fino al termine iniziale di efficacia degli accordi di programma di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i servizi pubblici di trasporto ed i relativi finanziamenti continuano ad essere disciplinati dalla normativa richiamata all'articolo 49, comma 1 ed altresì dalle disposizioni degli articoli da 1 a 10, da 12 a 20, 21 commi 4 e 5, 24 comma 3, da 31 a 39, da 42 a 45 e 51 della presente legge. Fino alla medesima data il comitato tecnico-consultivo dei trasporti, oltre alle funzioni previste dalla presente legge, esercita, in sostituzione del comitato consultivo autolinee previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, anche le funzioni già di competenza dello stesso comitato.

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, fino alla costituzione della Trentino trasporti s.p.a., le disposizioni della presente legge si applicano alle società che alla data di entrata in vigore della presente legge sono titolari di concessioni di servizi

pubblici di trasporto le quali si intendono sostituite alla società di cui all'articolo 4 relativamente ai servizi dalle stesse esercitati.

7. Ad avvenuta costituzione la società di cui all'articolo 4 continua a svolgere i servizi di trasporto già esercitati dalle società Atesina s.p.a. e Ferrovia Trento - Malé s.p.a.

8. I titoli di viaggio rilasciati dalla società concessionarie ai dipendenti in servizio e loro familiari sulla base degli accordi sindacali aziendali stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono convalidati e mantengono validità fino al 31 dicembre 1993 ⁽³⁸⁾.

Art. 47
omissis ⁽³⁹⁾

Art. 48
Disposizione particolare sul personale

1. La Trentino trasporti s.p.a. succede nei rapporti di lavoro con il personale dipendente dalle società Atesina s.p.a. e Ferrovia Trento - Malé s.p.a. in forza alla data di costituzione della Trentino trasporti s.p.a. senza soluzioni di continuità.

2. Il personale di cui al comma 1 mantiene il trattamento economico e giuridico di provenienza, ivi compresi il livello e l'anzianità di servizio maturati. Nei confronti del medesimo personale continuano a trovare applicazione contratti di lavoro di provenienza, nonché la relativa normativa previdenziale.

3. La Trentino trasporti s.p.a. d'intesa con le organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori maggiormente rappresentative perseguirà finalità di progressiva omogeneizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale di cui al comma 1.

4. Gli accordi sindacali regolano l'assegnazione ad altre funzioni anche previo corsi di formazione professionale, ovvero il distacco a società controllate dalla Trentino trasporti s.p.a., del personale di cui al comma 1 che risultasse in esubero a seguito della riformulazione della pianta organica della Trentino trasporti s.p.a.

5. La Trentino trasporti s.p.a. è tenuta a riassorbire il personale distaccato ai servizi del comma 4 che ne faccia domanda qualora si rendano vacanti i posti per i quali lo stesso è idoneo.

Art. 49
Abrogazione di leggi

1. A decorrere dal termine di cui all'articolo 46, comma 5, e fatto salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, sono abrogate le leggi provinciali 23 novembre 1973, n. 53; 6 settembre 1974, n. 11; 6 settembre 1974, n. 12; 21 gennaio 1975, n. 12; 18 agosto 1975, n. 30; 31 agosto 1976, n. 28; 3 settembre 1977, n. 23; e 17 ottobre 1978, n. 43, ad eccezione del primo comma dell'articolo 25, come modificato dall'articolo 94 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8. È inoltre abrogato il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10 e cessano di applicarsi le disposizioni di leggi statali incompatibili con la presente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 ovvero, se successiva, dalla data di cui all'articolo 46, comma 5, sono abrogati il primo comma dell'articolo 25 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 e l'articolo 94 della legge provinciale 10 aprile 1980, n.

8.

3. Continua ad applicarsi la legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 per gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti prima del termine di cui all'art. 46, comma 5 (40).

Art. 50

Trasferimento di partecipazioni azionarie

1. Ad avvenuta costituzione della Trentino trasporti s.p.a. la Giunta provinciale è autorizzata a trasferire a detta società a titolo gratuito le partecipazioni azionarie detenute ai sensi della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 4 e della legge provinciale 21 aprile 1986, n. 11.

Art. 51

Norma di rinvio

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, ai servizi pubblici di trasporto per via lacuale, fluviale, per idrovia e per via aerea, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia. Il comitato tecnico-consultivo dei trasporti esercita le relative funzioni consultive.

Titolo VII

Disposizioni finanziarie

Art. 52

Autorizzazioni di spesa

1. Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 16, comma 1, 18, comma 4, 19, comma 2, 20, comma 2, 25, commi 1 e 3, 37 e 41, si provvede, limitatamente all'anno 1993, con le autorizzazioni di spesa di cui al primo comma dell'articolo 25 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43, come modificato con l'articolo 94 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, intendendosi sostituiti i citati articoli della presente legge al riferimento legislativo contenuto nel primo comma del medesimo articolo 25 (capitolo 53100).

2. Per i fini di cui agli articoli della presente legge richiamati al comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

3. Per i fini di cui agli articoli 10, comma 7, 20, comma 3, 24, comma 8, 26, comma 1, e 42, si utilizzano le quote non impegnate delle spese autorizzate per i fini di cui all'articolo 16 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 e successive modificazioni, rispettivamente per l'acquisto ed il riclassamento di materiale rotabile e per la realizzazione e la ristrutturazione di infrastrutture ed impianti (capitoli 53110 e 53120).

4. Per i fini di cui all'articolo 16, comma 2, si utilizzano le quote, non impegnate delle spese autorizzate per i fini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10 (capitolo 53121).

5. Per i fini di cui all'articolo 26, comma 2, si utilizzano le quote non ancora impegnate dei limiti d'impegno autorizzati per i fini di cui agli articoli 3, comma 3 e 6, comma 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10 (capitolo 53123).

6. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 11 e 24, comma 4.

Art. 53 - Art. 54
omissis ⁽⁴¹⁾

NOTE

- (1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sui trasporti", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008. Vedi anche l'art. 35 della l.p. 2 marzo 2011, n. 1.
- (2) Comma così sostituito dall'art. 73 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8.
- (3) Lettera aggiunta dall'art. 12 della l.p. 17 giugno 2004, n. 6.
- (4) Comma aggiunto dall'art. 59 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3.
- (5) Articolo abrogato dall'art. 30 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.
- (6) Articolo così modificato dall'art. 46 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20.
- (7) Articolo così modificato dall'art. 66 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 46 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.
- (8) Articolo così sostituito dall'art. 8 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1, modificato dall'art. 38 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3 e dall'art. 43 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3. Per l'attuazione del comma 2 vedi la deliberazione della giunta provinciale 5 agosto 2011, n. 1687 (non pubblicata), modificata dalle deliberazioni 28 luglio 2014, n. 1315 e 6 ottobre 2014, n. 1706. Vedi anche le deliberazioni della giunta provinciale 1 luglio 1994, n. 8178 (non pubblicata) e 18 ottobre 1996, n. 13283 (b.u. 11 marzo 1997, n. 12).
- (9) Articolo così modificato dall'art. 13 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16. Vedi anche la deliberazione della giunta provinciale 18 ottobre 1996, n. 13283 (b.u. 11 marzo 1997, n. 12).
- (10) Per i segni distintivi vedi la deliberazione della giunta provinciale 2 giugno 2000, n. 1350 (b.u. 4 luglio 2000, n. 28), modificata dalla deliberazione 13 giugno 2003, n. 1408 (b.u. 8 luglio 2003, n. 27).
- (11) Comma così modificato dall'art. 37 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4.
- (12) Comma aggiunto dall'art. 32 della l.p. 7 agosto 1995, n. 8, e così modificato dall'art. 38 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3.
- (13) Articolo aggiunto dall'art. 66, comma 2 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 (per la sua efficacia vedi il comma 4 dello stesso articolo) e così modificato dall'art. 35 della l.p. 14 maggio 2014, n. 3. Per la deliberazione prevista dal comma 2 vedi la deliberazione della giunta provinciale 15 novembre 2002, n. 2812, modificata dalle deliberazioni 17 aprile 2003, n. 955, 11 luglio 2003, n. 1677 (un loro testo coordinato è pubblicato nel b.u. 28 ottobre 2003, n. 43) e 31 marzo 2006, n. 623 (b.u. 26 aprile 2006, n. 17).
- (14) Comma aggiunto dall'art. 26 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27.
- (15) Comma così sostituito dall'art. 33 della l.p. 7 agosto 1995, n. 8.
- (16) Articolo così modificato dall'art. 8 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1, dall'art. 38 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3, dall'art. 24 della l.p. 12 maggio 2004, n. 4 e dall'art. 13 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16.
- (17) Articolo così modificato dall'art. 73 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, dall'art. 43 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3 e dall'art. 12 della l.p. 17 giugno 2004, n. 6. Per una sua interpretazione autentica vedi l'art. 17 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23.

- (18) Articolo così modificato dall'art. 8 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1.
- (19) Vedi anche l'art. 35 della l.p. 15 novembre 1993, n. 36.
- (20) Articolo già modificato dall'art. 37 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4, così sostituito dall'art. 8 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1 e modificato dall'art. 13 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16. Per la deliberazione prevista dal comma 1 vedi la deliberazione della giunta provinciale 13 marzo 1998, n. 2368 (b.u. 14 aprile 1998, n. 16).
- (21) Articolo così modificato dall'art. 46 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20. Per una sua interpretazione autentica vedi l'art. 17 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23.
- (22) Comma già modificato dall'art. 32 della l.p. 30 dicembre 2002, n. 15, e così sostituito dall'art. 52 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.
- (23) Articolo così sostituito dall'art. 46 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20.
- (24) Comma così modificato dall'art. 30 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.
- (25) Articolo così modificato dall'art. 36 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3.
- (26) Comma così modificato dall'art. 20 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10.
- (27) Articolo così modificato dall'art. 73 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8 e dall'art. 57 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11.
- (28) Articolo così modificato dall'art. 73 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, dall'art. 24 della l.p. 12 maggio 2004, n. 4, dall'art. 46 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20, dall'art. 57 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11, dall'art. 36 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16, dall'art. 1 della l.p. 16 marzo 2011, n. 5 e dall'art. 46 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.
- (29) Articolo così modificato dall'art. 20 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 e dall'art. 57 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11.
- (30) Comma aggiunto dall'art. 46 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.
- (31) Articolo aggiunto dall'art. 14 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10.
- (32) Articolo aggiunto dall'art. 13 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16. Per il regolamento tipo previsto dal comma 1 vedi la deliberazione della giunta provinciale 23 febbraio 2015, n. 278. Per il regolamento previsto dal comma 6 vedi il d.p.p. 27 febbraio 2015, n. 2-16/Leg.
- (33) Articoli modificativi degli articoli 13 e 23 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7.
- (34) Articolo aggiuntivo dell'art. 50 ter alla l.p. 3 gennaio 1983, n. 2.
- (35) Articolo modificativo della scheda n. 36 nell'allegato C della l.p. 29 aprile 1983, n. 12.
- (36) Articolo modificativo dell'art. 3 della l.p. 26 novembre 1990, n. 31.
- (37) Articolo modificativo dell'art. 10 della l.p. 18 marzo 1991, n. 6.
- (38) Articolo così modificato dall'art. 37 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4, dall'art. 8 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1, dall'art. 73 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, dall'art. 38 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3, dall'art. 43, comma 3 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3 (vedi anche il comma 4 di quest'ultimo articolo), dall'art. 36 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, dall'art. 66 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 32 della l.p. 30 dicembre 2002, n. 15, dall'art. 24 della l.p. 12 maggio 2004, n. 4, dall'art. 12 della l.p. 17 giugno 2004, n. 6, dall'art. 57 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 e dall'art. 52 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.
- (39) Articolo abrogato dall'art. 36 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3.

(40) Comma così sostituito dall'art. 6 della l.p. 10 dicembre 1993, n. 39.

(41) Disposizioni finanziarie. Vedi anche, in materia, l'art. 33, comma 4 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.

L. 12 marzo 1999, n. 68⁽¹⁾**Norme per il diritto al lavoro dei disabili**⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

(2) Per il regolamento di esecuzione della presente legge vedi il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333. Vedi, anche, l'art. 7, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 e il comma 2-*quater* dell'art. 14, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14.

L. 12/03/1999, n. 68**Norme per il diritto al lavoro dei disabili.****Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.****Capo I****Diritto al lavoro dei disabili****1. Collocamento dei disabili.**

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 , dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità, nonché alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222⁽¹⁾;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alla L. 27 maggio 1970, n. 382 , e successive modificazioni, e alla L. 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594 , e successive modificazioni, alla legge 28 luglio 1960, n. 778 , alla legge 5 marzo 1965, n. 155 , alla legge 11 aprile 1967, n. 231, alla legge 3 giugno 1971, n. 397 , e alla legge 29 marzo 1985, n. 113 , le norme per i massaggiatori e

massofisioterapisti non vedenti di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 686 , e alla legge 19 maggio 1971, n. 403 , le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29 , e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270 . Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308 .

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante ⁴³.

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

(3) Lettera così modificata dal comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015.

(4) Con D.P.C.M. 13 gennaio 2000, è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili.

L. 12/03/1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

2. Collocamento mirato.

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

L. 12/03/1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

3. Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva.

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti ⁽⁵⁾.

2. [Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni] ⁽⁶⁾.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative [e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione] ⁽⁷⁾.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi ⁽⁸⁾.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686 , e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113 , e della legge 11 gennaio 1994, n. 29 ⁽⁹⁾.

⁽⁵⁾ Vedi, anche, l'art. 2, D.M. 7 luglio 2000, n. 357 e la lettera b) del comma 5 dell'art. 22, L. 12 novembre 2011, n. 183.

⁽⁶⁾ Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015, e con effetto dal 1° gennaio 2017.

⁽⁷⁾ Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dal comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015, e con effetto dal 1° gennaio 2017.

⁽⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 2268, comma 1, n. 957), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.

⁽⁹⁾ Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'art. 132, D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217.

L. 12/03/1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Publicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

4. Criteri di computo della quota di riserva.

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i

lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 ^{uu}.

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di tele-lavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il tele-lavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva ^{uu}.

3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti ^{uu}.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata».

(10) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 27 dell'art. 4, L. 28 giugno 2012, n. 92, come modificata dall'art. 46-bis, comma 1, lett. l), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

(11) Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 9, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(12) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015.

L. 12/03/1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

5. Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3^{abb}.

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di euro 30,64^{abb} per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato^{abb}.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione^{abb}.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.

8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia ⁽¹²⁾.

8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo ⁽¹³⁾.

8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facoltà trasmettono in via telematica a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6 ⁽¹⁴⁾.

8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, *8-bis* e *8-ter* ⁽¹⁵⁾.

8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo ⁽¹⁶⁾.

(12) Comma così modificato prima dall'art. 2-bis, D.L. 20 dicembre 1999, n. 484, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, poi dall'art. 78, comma 9, L. 23 dicembre 2000, n. 388, dal comma 53 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247, dal comma 2-ter dell'art. 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dalla lettera b) del comma 27 dell'art. 4, L. 28 giugno 2012, n. 92 e, infine, dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1, L. n. 247 del 2007.

(14) L'originario importo di lire 25.000 è stato convertito in euro 12,91 ed adeguato ad euro 30,64 dall'art. 1, D.M. 21 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2008, n. 29).

(15) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 5, D.Lgs. n. 151/2015.

(16) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 luglio 2000, n. 357.

(17) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 9, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

(18) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 9, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

(19) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 9, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e poi così sostituito dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015.

(20) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 9, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

(21) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 27 dell'art. 4, L. 28 giugno 2012, n. 92.

L. 12/03/1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

Capo II

Servizi del collocamento obbligatorio

6. Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 .

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , di seguito denominati «uffici competenti», provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato. I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti ⁽²²⁾.

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «comparativamente più rappresentative»;

b) ... ⁽²³⁾.

(22) Comma così modificato dalla lettera d) del comma 27 dell'art. 4, L. 28 giugno 2012, n. 92.

(23) Aggiunge due periodi al comma 3 dell'art. 6, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469.

L. 12/03/1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

Capo III

Avviamento al lavoro

7. Modalità delle assunzioni obbligatorie.

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro ⁽²⁴⁾.

1-*bis*. Nel caso di mancata assunzione secondo le modalità di cui al comma 1 entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro ⁽²⁴⁾.

1-*ter*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al comma 1 in termini di occupazione delle persone con disabilità e miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da tale monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ⁽²⁶⁾.

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

(24) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 6, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015.

(25) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 6, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015.

(26) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 6, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015.

L. 12/03/1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

8. Elenchi e graduatorie.

1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-*bis* annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro ⁽²⁸⁾.

1-*bis*. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato ⁽²⁸⁾.

2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4⁽²⁷⁾.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.

(27) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015.

(28) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015.

(29) Vedi, anche, l'art. 1-bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

L. 12/03/1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Publicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

9. Richieste di avviamento.

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni⁽³⁰⁾ dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.
2. [In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12]⁽³¹⁾.
3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.
5. [Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori]⁽³²⁾.
6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma ^{(33) (34)}.

6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca dati politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione denominata "Banca dati del collocamento mirato" che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati. Ai fini dell'alimentazione della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile assunto ai sensi della presente legge. Gli uffici competenti comunicano le informazioni relative alle sospensioni di cui all'articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all'articolo 5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e nonché a quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comunicano altresì le informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le schede di cui all'articolo 8, comma 1, e gli avviamenti effettuati. L'INPS alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia ai sensi dell'articolo 13. L'INAIL alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilità erogate sulla base di disposizioni regionali, nonché ai sensi dell'articolo 14. Le informazioni della Banca dati del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza, nonché all'INAIL ai fini della realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le informazioni sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra le amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della Banca dati del collocamento mirato possono essere integrate con quelle del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante l'utilizzo del codice fiscale. Successivamente all'integrazione le informazioni acquisite sono rese anonime ⁽³⁵⁾.

7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.

8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.

(30) Per l'elevazione del termine vedi il comma 12-*quater* dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(31) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015.

(32) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015.

(33) Comma prima sostituito dall'art. 40, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal comma 5 dell'art. 6, L. 23 luglio 2009, n. 99.

(34) In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.M. 2 novembre 2010.

(35) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 8, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 8, D.Lgs. n. 151/2015.

L. 12/03/1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

10. Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti.

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.
2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469⁴⁶⁹, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.
4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.
6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reinscrizione nelle predette liste.

(36) Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 7, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ogni riferimento all'organismo di cui all'art. 6, comma 3, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 contenuto nel presente provvedimento, si intende effettuato al comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 1-bis della presente legge.

L. 12/03/1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

Capo IV

Convenzioni e incentivi

11. Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa.

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 ⁽³⁷⁾, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 ⁽³⁸⁾, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo ⁽³⁹⁾.

⁽³⁷⁾ Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 7, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ogni riferimento all'organismo di cui all'art. 6, comma 3, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 contenuto nel presente provvedimento, si intende effettuato al comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 1-bis della presente legge.

(38) Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 7, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ogni riferimento all'organismo di cui all'art. 6, comma 3, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 contenuto nel presente provvedimento, si intende effettuato al comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 1-bis della presente legge.

(39) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Provv. 16 novembre 2006, n. 992/CU. Vedi, anche, la lettera c) del comma 5 dell'art. 22, L. 12 novembre 2011, n. 183.

L. 12/03/1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

12. Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative.

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-*bis*, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469⁴³⁹, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;

b) computabilità ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);

c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili⁴⁴⁰.

(40) Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 7, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ogni riferimento all'organismo di cui all'art. 6, comma 3, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 contenuto nel presente provvedimento, si intende effettuato al comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 1-bis della presente legge.

(41) Articolo così sostituito dal comma 37 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1.

L. 12/03/1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Publicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

12-bis. Convenzioni di inserimento lavorativo.

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all'unità più vicina.

3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:

a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469^{42a}, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;

b) durata non inferiore a tre anni;

c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. È consentito il conferimento di più commesse di lavoro;

d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.

4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere in corso procedure concorsuali;

b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

c) essere dotati di locali idonei;

d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;

e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di *tutor*.

5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:

a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;

b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste ⁽⁴²⁾.

6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo ⁽⁴³⁾.

(42) Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 7, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ogni riferimento all'organismo di cui all'art. 6, comma 3, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 contenuto nel presente provvedimento, si intende effettuato al comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 1-bis della presente legge.

(43) Lettera così modificata dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 9, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015.

(44) Articolo aggiunto dal comma 37 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1.

L. 12/03/1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

13. Incentivi alle assunzioni.

1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:

a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a) ⁽⁴⁴⁾.

1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 è altresì concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo

indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto ⁽⁴⁶⁾.

1-ter. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente ⁽⁴⁷⁾.

2. [Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto di cui al comma 4. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo] ⁽⁴⁸⁾.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalità di cui al comma 1-ter ⁽⁴⁹⁾.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008. A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ^{(50) (51)}.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'ammontare delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis. Con il medesimo decreto è stabilito l'ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al Fondo di cui al comma 4 per il versamento dei contributi di cui all'articolo 5, comma 3-bis ⁽⁵²⁾.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. [Le regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto di cui al

comma 5, i procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1] ⁽⁴⁵⁾.

9. [Le regioni e le province autonome, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, comunicano annualmente, con relazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui al comma 4 e sulla durata della permanenza nel posto di lavoro] ⁽⁴⁶⁾.

10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste ⁽⁴⁷⁾.

(45) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015. Per l'applicazione dell'incentivo di cui al presente comma vedi il comma 2 del citato art. 10.

(46) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015. Per l'applicazione dell'incentivo di cui al presente comma vedi il comma 2 del citato art. 10.

(47) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015.

(48) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015.

(49) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015.

(50) Comma così modificato dalle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015.

(51) Vedi, anche, il D.M. 13 gennaio 2000, n. 91. Per l'incremento della dotazione del fondo di cui al presente comma, vedi il comma 4-bis dell'art. 9, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, nel testo integrato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, e l'art. 1, comma 160, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

(52) Comma così sostituito dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015.

(53) Comma abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015.

(54) Comma abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015.

(55) Articolo prima modificato dal comma 1162 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi così sostituito dal comma 37 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1, legge n. 247 del 2007.

L. 12/03/1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

14. Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato «Fondo», da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge non versati al Fondo di cui all'articolo 13,

nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati ⁽⁵⁶⁾.

4. Il Fondo eroga:

a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro ⁽⁵⁷⁾;

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

⁽⁵⁶⁾ Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 11, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015.

⁽⁵⁷⁾ Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 11, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 43 dello stesso D.Lgs. n. 151/2015.

L. 12/03/1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

Capo V

Sanzioni e disposizioni finali e transitorie

15. Sanzioni.

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 635,11 ⁽⁵⁸⁾ per ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 30,76 ⁽⁵⁹⁾ per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.

3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a euro 62,77 ⁽⁶⁰⁾ al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(58) Importo così modificato prima dall'art. 1, D.M. 12 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302) e poi dal comma 1 dell'art. 1, D.M. 15 dicembre 2010 (Gazz. Uff. gennaio 2011, n. 1).

(59) Importo così modificato prima dall'art. 1, D.M. 12 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302) e poi dal comma 1 dell'art. 1, D.M. 15 dicembre 2010 (Gazz. Uff. gennaio 2011, n. 1).

(60) Importo così modificato prima dall'art. 1, D.M. 12 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302) e poi dal comma 2 dell'art. 1, D.M. 15 dicembre 2010 (Gazz. Uff. gennaio 2011, n. 1).

L. 12/03/1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

16. Concorsi presso le pubbliche amministrazioni.

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso⁽⁶¹⁾.

3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

(61) Comma così modificato dall'art. 25, comma 9-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

L. 12/03/1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

17. Obbligo di certificazione.

1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione⁽⁶²⁾.

(62) Comma così modificato dall'art. 40, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, anche, l'art. 5, D.M. 7 luglio 2000, n. 357, l'art. 77-bis, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la Circ. 28 marzo 2003, n. 10/2003.

L. 12/03/1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

18. Disposizioni transitorie e finali.

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione ⁽⁶³⁾.
3. Per un periodo di ventiquattro mesi ⁽⁶⁴⁾ a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.

(63) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, nel testo sostituito dalla relativa legge di conversione.

(64) Termine differito di diciotto mesi a partire dalla sua scadenza ai sensi del comma 1 dell'art. 19, L. 28 dicembre 2001, n. 448. Successivamente il suddetto termine è stato prorogato di ulteriori dodici mesi dall'art. 34, comma 24, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e al 31 dicembre 2004 dall'art. 23-*quinquies*, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

L. 12/03/1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

19. Regioni a statuto speciale e province autonome.

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L. 12/03/1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

20. Regolamento di esecuzione.

1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge ⁽⁶⁵⁾.

(65) La Corte costituzionale, con sentenza 21-30 marzo 2001, n. 84 (Gazz. Uff. 4 aprile 2001, n. 14 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, limitatamente all'inciso «e le province autonome di Trento e Bolzano». Per il regolamento di esecuzione della presente legge vedi il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333.

L. 12/03/1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

21. Relazione al Parlamento.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.

L. 12/03/1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

22. Abrogazioni.

1. Sono abrogati:

a) la legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive modificazioni;

b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466 ;

c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 ;

d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;

e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 .

L. 12/03/1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

23. Entrata in vigore.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati